

CXVII.

TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Riabilitazione dei condannati » (N. 227) — Parlano i senatori Erusa, Pierantoni, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — L' articolo 1, dopo osservazioni dei senatori Petrella, Pierantoni, relatore, e del ministro di grazia e giustizia e dei culti, è approvato con la correzione di un errore occorso nella stampa — Senza discussione si approvano gli art. 2 e 3 — L'art. 4 è approvato dopo dichiarazioni del senatore Carle — Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni, ed il disegno è rinviato allo scrutinio segreto — Raccomandazione del senatore Pierantoni, relatore — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Aumento della dotazione della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 258) — Presentazione di un disegno di legge — Si discute il disegno di legge: « Autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche, ripartizioni di stanziamenti ed approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 257) — Non ha luogo discussione generale — L' articolo 1 è approvato dopo osservazioni dei senatori Cadolini, Borgatta e Cefaly, alle quali rispondono il ministro dei lavori pubblici ed il senatore Mezzanotte, relatore — Senza discussione si approvano tutti gli altri articoli e le annesse tabelle — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici e del tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riabilitazione dei condannati » (N. 227).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: seguito della discussione del disegno di legge sulla riabilitazione dei condannati.

Ieri, come il Senato ricorda, venne iniziata la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Brusa.

BRUSA. Signori senatori, il progetto di legge che ci sta dinanzi sulla riabilitazione dei condannati, è staccato dal Codice al quale esso, altrimenti, dovrebbe appartenere, cioè il Codice di procedura penale. Esso ha origine, come è noto, da una proposta di iniziativa parlamentare dell'onor. Lucchini nell'altro ramo del Parlamento.

Era un progetto collegato ad un altro sulla prevenzione dei reati, e perciò esso ha percorso la sua via nell'altra Camera, giungendo al Senato senza modificazioni sostanziali. Attualmente il diritto italiano in tema di riabilitazione dei condannati si trova, rispetto alle riforme desiderabili, a mezza via. Infatti, l'istituto, che era di origine amministrativo, applicato

quindi con criterio discrezionale dal capo del potere esecutivo, ha nel nostro diritto vigente subito una trasformazione abbastanza profonda, ma non completa. Profonda sì, perocchè cessa il potere amministrativo di avere assoluta ed esclusiva ingerenza nell'applicazione di ciò che, considerato com'è un beneficio dovuto alla emendazione del condannato reso incapace di esercitare i diritti più sacri della persona, quali sono gli uffici pubblici e, in parte almeno, i diritti civili, non risale interamente ed esclusivamente alla facoltà del potere sovrano; ma l'uso di questa facoltà vuol preceduto e, può dirsi, subordinato al parere favorevole del magistrato giudicante, cioè della Sezione d'accusa della Corte d'appello. Senonchè, conformemente alla natura stessa dell'atto giudiciale, dico della sentenza, che ha privato il condannato delle capacità personali sue, una nuova sentenza e non un semplice decreto del capo del potere esecutivo, dovrebbe pronunciare, quando ne sia il caso, quel reintegro del condannato nella pienezza dell'esercizio delle sue capacità, delle sue dignità, de' suoi titoli onorifici, ond'egli appunto da sentenza era stato privato.

In questo senso è stata intesa la riabilitazione dei condannati nelle legislazioni moderne, e segnatamente da quella francese, che per la prima ha iniziato il movimento di riforma, come pure fu essa medesima la vera creatrice del moderno istituto della riabilitazione. In Roma, per accennare ai tempi più antichi le cui istituzioni noi abbiamo sempre grande ragione di rievocare per chiarire le origini delle istituzioni patrie, in Roma, dicevo, la *restitutio in integrum* non ebbe punto il carattere che oggi è impresso nell'istituto della riabilitazione. Era allora, almeno sotto la Repubblica, un istituto di carattere essenzialmente politico. Solo più tardi, sotto l'Impero, quando la somma dei poteri spettante da prima al popolo venne assorbita nelle mani del Principe, si vede quest'ultimo valersi della pienezza delle sue prerogative per concedere bensì secondo giustizia o equità, ma di suo arbitrio esclusivo, e persino a capriccio, la restituzione in integro al condannato: il quale in allora non ne trae più beneficio nei soli casi di delinquenza politica, ma soprattutto anzi in quelli di delinquenza comune. Raro è in allora il caso del richiamo del condannato alla città dalla quale era stato esiliato, perchè l'esilio non è

più la sola pena tipica cui la Repubblica, grande estimatrice della dignità civica, specialmente ricorreva nei suoi castighi. Ormai le pene si erano moltiplicate, e fra le nuove si comprendevano la rimozione o esclusione sia dall'ordine equestre, sia dai pubblici impieghi, nonchè l'infamia.

Ma, a vero dire, il carattere giuridico di questo istituto rimane affatto grazioso e arbitrario, proprio del potere discrezionale inerente alla sovranità assoluta. La concessione non è vincolata a condizioni stabilite dalla legge; la buona condotta del reo, dopo scontata la sua condanna, che è l'essenza stessa del moderno istituto, non aveva bisogno di essere comprovata. Nel medio evo sono i pratici, e segnatamente i nostri pratici italiani, seguiti dai francesi, che qua e là cercano d'introdurre qualche limitazione al potere sovrano, vuoi col vietare che l'indulgenza del Principe tornasse di pregiudizio ai terzi, vuoi con l'escludere dal beneficio i condannati che non avessero riparato il danno sofferto dalle vittime dei delitti, sin che alla fine son riusciti a far subordinare il beneficio all'effettivo sconto della pena inflitta. Così troviamo stabilito già nella celebre ordinanza del 1670 con le sue varie lettere di perdono, di abolizione, di richiamo dall'esilio o dalla galera, di commutazione di pena e di riabilitazione vera e propria. Ma il merito di aver ricostruito l'istituto su nuova base e in nuova forma appartiene alla Costituente francese, ed è solo nel 1791 che l'istituto si vede spiccar fuori nettamente secondo il concetto nuovo dell'emendazione dal quale è ispirato e al quale s'informa, come quello che oggidì conoscono le legislazioni di tutti i paesi d'Europa e d'oltremare, e persino quella del Giappone.

Se vi ha un'eccezione, questa, ed è veramente singolare, è data dalle legislazioni dell'Impero germanico e dell'Impero austriaco, i quali non hanno ancora introdotto alcuna norma per regolare l'istituto della riabilitazione nei loro Codici penali comuni: solo per i reati militari ne tratta la *Heerordnung* germanica. In questi Imperi, lo dico di straforo, si vien ora sentendo il bisogno di seguire le nobili orme della legislazione francese e degli altri paesi, ed è in occasione di questo stesso sentimento che abbiamo visto proprio lo scorso anno raccogliersi in una

pubblicazione poderosa tutte quante le leggi concernenti l'istituto della riabilitazione, quali sono presentemente in vigore nei diversi Stati del mondo. L'iniziativa di questa utilissima pubblicazione è altro dei titoli alla gratitudine degli studiosi di cose criminali e dei legislatori cui ha diritto l'Unione internazionale di Diritto penale, benemerita associazione di criminalisti che esiste da un dodicennio circa. Volle essa che anche il legislatore germanico, anche il legislatore austriaco facessero proprio l'istituto in discorso, tenendo il debito conto della condotta irreprensibile del colpevole che, privato dell'esercizio di pubblici uffici e di diritti civili, dimostri o faccia legalmente presumere, dopo scontata la pena principale che fosse stata inflitta, di essersi meritato il recupero della perduta dignità della vita libera e onesta nel seno della comune società, al quale esso avrebbe un vero e preciso diritto: diritto che non da un un beneplacito del potere sovrano, dal Re o dal capo del potere esecutivo possa in alcun modo e grado dipendere, sibbene dall'autorità giudiziaria, da questa medesima e non da altra qualsiasi, perchè fu essa appunto che ebbe da prima, con la propria sentenza, decretato a carico del colpevole la privazione dell'esercizio dei diritti stessi.

Su questo punto il progetto che ci sta dinanzi è informato alle idee più progredite; esso ha il grande merito, ai miei occhi, di avere seguite le tracce dei legislatori che più accuratamente hanno studiato l'istituto, trasformandolo intieramente come la natura del diritto da regolarsi lo richiedeva. Ed è così che, dopo essersi riconosciuto, mercè l'osservanza delle condizioni legali reputate proprie ad accertare l'emendazione esteriore (esteriore s'intende, poichè non è mai possibile avere certezza piena dell'interiore, la quale sfuggirebbe, del resto, alla competenza della legge sociale), che tale emendazione siasi prodotta in modo socialmente, giuridicamente sicuro, deve ritenersi cessato senz'altro il diritto che lo Stato ha di far pesare ancora la sua mano sopra il condannato e impedirgli l'esercizio di quei diritti, di quegli uffici pubblici dei quali oramai è ridivenuto intieramente degno.

Sorgevano, però, anche per l'attuazione di un concetto così semplice, difficoltà non lievi, la prima delle quali doveva essere questa:

quali limiti assegnare all'efficacia della buona condotta del condannato?

E ancora, e prima anzi, in qual modo ottenere la certezza necessaria che faccia riscontro a quella stessa certezza, in base alla quale il giudice aveva privato il colpevole di così eminenti diritti? Niun dubbio, giova notarlo subito, che i primi passi fatti del legislatore in questa via furono rispondenti a condizioni sociali che per buona fortuna ora più non esistono.

La Costituente francese volle che per riabilitare in faccia al pubblico, al popolo, alla Repubblica, il condannato, questi dovesse presentarsi alla pubblica, solenne, popolare udienza per assistere alla dimostrazione ufficiale dei fatti e delle ragioni che dovevano valergli quale prova della sua buona condotta, del suo emendamento. Le forme, anche teatrali, che si sono a tale scopo escogitate e stabilite dalla legge del 1791 non sono certamente più consentanee ai costumi dei tempi nostri di una democrazia nuova e nelle forme sue molto diversa da quella della Rivoluzione francese. In quell'epoca, e non occorre di soffermarvisi per comprenderlo, doveva essere assai facile la tendenza e la spinta del legislatore a riporre grande valore in queste esteriorità, in queste solennità; sicchè quel Consiglio municipale, che negli ultimi anni di dimora nel luogo del condannato, aveva potuto accertare quasi *de visu* la buona condotta del riabilitando e il conseguente emendamento, era esso stesso chiamato in forma solenne a pronunciare la liberazione dalle incapacità nelle quali il condannato era caduto.

Un reato di questa forma solenne è pur rimasto nelle legislazioni che, come la nostra, hanno attuato l'istituto con un sistema misto; e misto è quello, infatti, nel quale il magistrato superiore dà il parere, e se favorevole, ha suo corso la procedura, onde allora soltanto è dato al Sovrano di concedere la riabilitazione. Ma, come vedesi chiaramente, trovansi qui in concorso due funzioni, la funzione discrezionale suprema, e prima, la funzione giuridica. Il carattere è, dunque, indubbiamente misto, ed è questo precisamente il difetto che insieme coll'altro della procedura non segreta, vizia l'istituto per modo da renderlo praticamente di un effetto scarso, scarsissimo, quasi nullo, come le

statistiche dimostrano. Il vizio della procedura pubblica, ognuno lo sa, consiste in questo, che deve il giornale ufficiale dello Stato dare, diffondere anzi, se possibile, notizia della domanda presentata dal condannato alla competente autorità per ottenere la riabilitazione. Così, invertendo l'ordine delle cose, andando contro lo scopo stesso cui la legge intende col sancire questo istituto, essa comincia a svergognare in faccia al pubblico quell'uomo del quale si avrebbe tutta la ragione di credere che, ormai passato il tempo della prova della buona condotta, sia per lo meno meritevole di essere presunto giuridicamente idoneo all'esercizio dei suoi diritti e che quindi non dovrebbe essere trattato, neanche per un momento in pubblico come persona che tale esercizio abbia dapprima demeritato. Il pubblico ignorava oramai la perdita da lui fatta della propria giuridica e politica capacità; è almeno da supporre, dacchè la condotta tenuta per tutto il tempo dalla legge prescritta, se un effetto ha da avere, questo appunto avrà prodotto, di aver fatto dimenticare il doloroso passato. La pubblicità del procedimento si pone dunque in una flagrante contraddizione col fine della legge, però i criminalisti moderni non si soffermano neppur più su questo vizio della forma processuale, tanta è la forza di questa intuitiva verità. Una pena, se vuoi, un effetto penale di condanna, come potrebbero anche essere la interdizione e le altre incapacità, che fossero ostative direttamente alla emendazione del colpevole vanno precisamente a ritroso dello scopo che il legislatore si prefigge introducendo l'istituto benefico della riabilitazione del condannato. Orbene, questo vizio permane, insieme coll'altro che ho già additato, nella legislazione tuttora vigente nel nostro paese. Ma i migliori e più recenti legislatori hanno corretto entrambi questi vizi e, vi ha di più, quella legislazione francese, che io ho citata come modello, ci porge, anche qui, un esempio, che fu seguito del resto, come già bellamente vi disse ieri il nostro collega onor. Carle, nell'art. 4, voglio dire quella riforma ulteriore che consiste nientemeno che in una specie di proscrizione estintiva, se del diritto dello Stato, a far valere le incapacità incorse o decretate nella sentenza giudiziale, ed acquisitiva, se del diritto del condannato, al recupero della sua capacità dopo un lungo lasso

di tempo, molto più lungo di quello richiesto nel caso di prova positiva della buona condotta, e ancorchè non vi sia appunto questa prova positiva della buona condotta o dell'emendazione presunta del condannato.

Io non mi soffermerò sulla incongruenza che l'onor. Carle nel suo pregevole discorso ha rilevato. L'articolo può essere discusso, e discusso particolarmente anche per la sostanza. Ma, poichè nelle linee generali del progetto in discussione, di cui ora ho l'onore di intrattenere il Senato, anche l'onor. Carle conviene, ciò che importa sarà per ora che si dichiari netto ciò che si pensa intorno a questo istituto nuovo della riabilitazione *ex officio ed ope legis*, fondata sul decorso di un tempo assai più lungo, e persino triplo, dell'ordinario; 15 anni, come avete udito per i reati più gravi, otto per i minori. Anche con questa molta estesa durata del periodo di prova sarà bene chiedersi se non sia il caso di andare a rilento nell'accettare una siffatta novità. E io ve l'addito, onorevoli colleghi, in modo speciale questa novità, perocchè essa esiste non nel progetto nostro solamente, ma nei diritti danese, per legge 13 aprile 1894, e francese, per legge 5 agosto 1899 sul casellario giudiziario e sulla riabilitazione di diritto. E qui si noti e piaccia dirlo con un sentimento di particolare venerazione verso quell'esimio uomo che porta il nome di Béranger, qui vuoi in lui soprattutto riconoscere lo strenno patrono che riuscì a far accettare in Francia questa novità, quale deduzione della prescrizione estintiva del diritto dello Stato all'iscrizione nel bollettino n. 3 del detto casellario; bollettino n. 3 riservato esclusivamente alla persona iscrittavi e rifiutato ai terzi.

Io ricorderò sempre di avere udito dalle labbra sue stesse citare un caso a lui direttamente noto, che è veramente pietoso.

Un padre di famiglia conduce vita onesta, crea la famiglia, educa i suoi figliuoli nella via della moralità e del lavoro. Il figlio maggiore, giunto all'età di 21 anno, riceve la scheda elettorale e dice « domani, papà, andiamo entrambi a votare alla medesima sezione, poichè entrambi siamo di quella »; ed il padre non può proferir parola, perchè? perchè 20 anni o 15 anni prima era stato condannato all'interdizione dei pubblici uffici, e nessuno ne sapeva niente. Egli non osò mai di affrontare il giudizio del pub-

blico, anche con le forme della procedura segreta, perocchè non c'è mai un segreto così assoluto, non c'è mai una tal cappa di piombo che copra realmente, intieramente, un fatto che giunge alla notizia della magistratura giudicante. E quel povero padre, riabilitato ormai in faccia alla propria coscienza, puro al cospetto della propria famiglia e degli amici e conoscenti, davanti al timore di vedersi esposto, per la via di un procedimento giudiziale, al pericolo che la sua fama venisse comunque offuscata, ha preferito rimaner umiliato verso il proprio figliuolo e privo dell'esercizio de' suoi diritti.

Questo fatto io lo rammento qui, perchè ha colpito l'animo mio per modo che, avendo io avuto l'onore di collaborare nel progetto di Codice di procedura penale, che ora si esamina dalla Commissione delegata dalla Camera dei deputati, ho creduto dover mio (e fui forse il solo, se la memoria non mi tradisce) di proporre, come proposi a' miei colleghi, che in aggiunta alla riforma che si ideava dell'istituto della riabilitazione, vi fosse anche questa speciale concessione della riabilitazione *ex officio*. La proposta non fu accettata dai colleghi o dalla maggioranza; e si fu solo dopo che l'onor. Lucchini ebbe presentato il suo progetto alla Camera dei deputati, e ancor pendente questo dinanzi alla medesima, che l'onor. Finocchiaro-Aprile, che reggeva allora i sigilli dello Stato, pensò che fosse il caso non solamente di regolare meglio che non si faccia nel Codice vigente, l'istituto della riabilitazione, ma d'introdurvi ad una con l'altre norme progressive che il progetto dell'onor. Lucchini conteneva, anche il beneficio della riabilitazione attuata di pieno diritto mediante semplice prescrizione di lunghissimo tempo.

Nessuno più di me dovrebbe rallegrarsi pertanto di questa larghezza, o generosità che si voglia dire, a vantaggio dell'uomo colpito da *diminutio capitis*. Senonchè più pertinaci riflessioni provocate da dubbii che insistentemente travagliavano l'animo mio mi hanno condotto a temere che giuridicamente non sia del tutto correlativo l'istituto della riabilitazione d'ufficio, con tutto l'insieme dell'istituto stesso. E ne dico subito il perchè.

Voi avete veduto, ed occorre che io rilegga in quali termini è scritto l'art. 4 che appunto

legifera sul tema della riabilitazione *ex officio*. Trattandosi di reati gravi per i quali la pena trae seco incapacità o interdizione, vuolsi, secondo le disposizioni di quell'articolo, che il saggio di buona condotta e di presunto emendamento sia dato per un lungo, assai lungo, lasso di tempo dal condannato, che deve già, naturalmente, avere scontato la pena, subendola, o estinto la condanna mediante prescrizione, amnistia, indulto o grazia, e trattandosi di reati di minore importanza, il tempo è proporzionalmente ridotto.

Dal punto di vista esteriore, ciò apparisce ben pensato e corretto. Ma, se si considera tutto intiero l'istituto della riabilitazione, sorge il dubbio se possa col solo aumento, e sia pure con un periodo molto lungo di tempo, giustificarsi senz'altro una concessione così importante, mentre, a tacer d'altro, per espresso comando del patrio Codice penale è richiesto, nell'art. 97, un tempo pari al doppio della durata della pena scontata o altrimenti estinta, per ottenere la prescrizione delle temporanee interdizioni, incapacità, e della sospensione sempre breve dall'esercizio di arte o professione, quando siano congiunte ad altra pena o sian effetti di condanna.

Io non amo di fare supposizioni, che sarebbero del resto fuori di luogo, ma è facile correre col pensiero a quelle persone che, avendo subita la pena ed estinta in qualche modo la condanna, senza aver mai potuto dimostrare la loro buona condotta, e ancorchè, puta caso, non siano poi incorsi in trasgressioni del diritto penale propriamente detto, abbiano però coi loro atti o le loro omissioni giustificato l'intervento della polizia preventiva od amministrativa.

Si può facilmente estendere il campo delle ipotesi; ma ciò che a me importa sopra tutto non è tanto di mettere in particolare rilievo queste situazioni, già esse medesime capaci di impensierire, quanto piuttosto di richiamare l'attenzione degli onorevoli miei colleghi sopra questo punto di logica giuridica, e cioè: che, in fin dei conti, se fosse il caso di attuare il concetto di una mera prescrizione estintiva, bisognerebbe dire che la prescrizione bastasse di per sè sola ad estinguere senz'altro interdizioni e incapacità. Lo che, almeno nel diritto nostro, e così anche nella gran maggioranza

delle legislazioni straniere, non è. Come tutti sanno, per estinguere le interdizioni dai pubblici uffici e le altre incapacità e indegnità, vuolsi la riabilitazione o l'amnistia, eccetto che il decreto di grazia o di indulto non contenga in modo esplicito la disposizione a favore del condannato, o che almeno tale decreto abbia ridotta di tanto la pena, da farla rientrare nei limiti nei quali gli effetti dell'interdizione dai pubblici uffici, della sospensione di un'arte o professione, o della vigilanza speciale di pubblica sicurezza, abbiano a venir meno senz'altro, come prescrive l'articolo 86 del Codice penale. Fuori di questi casi, fuori dei termini già ricordati dell'articolo 97 dello stesso Codice penale, noi non abbiamo facoltà, secondo il diritto vigente, di allargare e di estendere il beneficio. Dunque qui si viene ora creando realmente una novità.

Io non mi faccio scrupolo eccessivo delle necessità pratiche, quando esse siano avvisate e talvolta comandate dal progresso dei costumi e dall'affinamento di essi. Ciò che solo mi preoccupa, si è che non abbiamo qui nella persona del condannato, dopo i quindici o gli otto anni, secondo l'articolo 4 del progetto, che una presunzione *iuris tantum* e non *iuris et de iure*. Questa presunzione *iuris et de iure* è costruita dal legislatore; ma può egli affermarsi che esso in ciò abbia consenziente davvero la coscienza pubblica? È lecito dubitarne, tanto più che del presupposto sentimento generale il legislatore nostro non aveva mostrato di accorgersi quando emanava il Codice penale, nel quale appunto questa causa estintiva nuova delle incapacità e delle interdizioni avrebbe dovuto introdursi. Tutto ciò mi mette in gran pensiero. Non per questo però, avrei io ragione di cangiare totalmente la mia opinione che, come già dissi, fu quella del commissario isolato, che propose senza fortuna ai colleghi l'introduzione della riabilitazione di diritto.

Credo bene anch'io che veramente vi sia ragione, e ragione giuridica, di ritenere che una forte, una grande presunzione esista nel decorso dei 15 anni, che al postutto sono il triplo dei cinque prescritti per la prova della buona condotta, richiesta quale causa giustificativa della riabilitazione ordinaria giudizialmente ottenuta. L'aritmetica basta da sola a dimostrarcelo. Ma anche di tanto aumentato il

lasso del tempo necessario, l'istituto della riabilitazione non può ancora trasformarsi in istituto di prescrizione al di là dei limiti sovra indicati e stabiliti dall'art. 97 del Codice penale, che, richiedendo il doppio della durata della pena, riguardano le sole interdizioni o incapacità temporanee, e non mai perpetue, anzi congiunte a pena principale, e non altrimenti. Che deve dunque pensarsi dei prolungatissimi periodi di 15 e 8 anni, di che nell'art. 4 del progetto? Evidentemente essi autorizzano ad affermare una speciale, e, se vuolsi, straordinaria presunzione, ma non veramente ad affermare una presunzione *iuris et de iure*. Perché si potesse pensare altrimenti, bisognerebbe adattare il Codice penale al Codice di procedura, e questa è già una difficoltà, secondo il mio pensiero. Osservo poi che, d'altra parte, il legislatore ha qui ubbidito al Codice penale, in un punto nel quale si può dissentire dal legislatore stesso, se avesse inteso, come intende ora, con la riabilitazione di diritto, d'innovare nel diritto penale propriamente detto. Infatti l'articolo 4 contiene una limitazione che non sembra agevole giustificarsi: la recidiva forma ostacolo al conseguimento della riabilitazione. Qui il legislatore ricorda se stesso, ché nel Codice penale, com'è noto, a parecchi recidivi è tolta, in ogni e qualunque caso, e quale che sia la loro condotta nel carcere, e forse una condotta delle più rassicuranti circa la presunzione del ravvedimento, la possibilità di conseguire un altro beneficio, la liberazione condizionale durante o prima del periodo della pena, beneficio esso pure dovuto al condannato, del quale si ha ragione di presumere l'emendazione legale.

Ora, apriorismo qua, apriorismo là, ed è un apriorismo sì l'uno che l'altro, perchè, trattandosi dell'emendazione di un determinato colpevole, per quanto la gravità e l'indole del reato impongano prudenza molta nel concedere, e inducano quindi a stabilire certe speciali cautele, l'emendazione legalmente ottenuta dovrebbe bastare a procurare il beneficio che ad essa è inerente.

Orbene, altra cosa è una cautela, altra cosa è nientemeno che la privazione di un naturale diritto, che al giudice del fatto soltanto spetta di decretare, perchè egli solo può esaminare le condizioni personali in concreto di colui che si trova dinanzi a lui, e del quale deve avere

quella conoscenza speciale, che al legislatore è negato di avere.

Siamo nel campo delle indagini soggettive nel reo, e non oggettive nel reato, e non si capisce, senza un'eccessiva preoccupazione o sfiducia, perchè in modo assoluto si rifiuti il beneficio, vuoi della liberazione condizionale, che la statistica attesta infatti poco meno che priva di applicazione pratica presso di noi, a differenza delle altre nazioni, vuoi della riabilitazione, cui il vigente regime di pubblicità fa pratico contrasto.

Noi deploriamo le attuali condizioni dei nostri stabilimenti carcerari solo in piccola parte rispondenti ai precetti del Codice penale, e però in tale misura disadatti agli sforzi per provocare il miglioramento morale dei condannati; ma queste scarsissime concessioni della liberazione condizionale che si leggono nelle statistiche giudiziarie, non possono non essere inferiori agli sforzi realmente fatti per l'emendazione nei singoli casi. Del pari noi ci lamentiamo delle forme pubbliche stabilite per la procedura di riabilitazione; ma appunto per ciò che queste vengono ora sostituite dal segreto giudiziale, sembra che sia lecito e giusto lasciare al magistrato la necessaria libertà di esame e di estimazione dei casi singoli senza preconcetti aprioristici; e anche qui, se occorre, si provveda a render sempre più degna la magistratura, non già si sottragga più oltre ad essa ciò che è di sua propria competenza.

Vero è che la nostra legge si dimostra molto cauta in tema di recidiva, sottoponendo l'aggravamento penale che ne dipende, a limitazioni molto savie, e cioè ha escluso l'aggravio per recidiva da delitto a contravvenzione e viceversa, nonchè da delitto doloso al colposo e viceversa, come pure lo ha escluso per le condanne pronunciate da tribunali militari, e persino per quelle pronunciate da tribunali stranieri; ciò che può reputarsi assai poco consentaneo alle condizioni dei tempi nostri, in cui è tanto facile passare la frontiera e si di frequente s'incontrano spiccate analogie e garanzie legislative e giudiziarie nei paesi stranieri.

Tutte queste cautele, ed altre che determinano l'estinzione stessa, per prescrizione di tempo, del diritto dello Stato di aggravare la pena a ragione della recidiva, ora stabilendo un tempo, ora l'altro, secondo la gravità dei

reati, tutte queste cautele e altre dimostrano che il legislatore si è fatto carico di quelle condizioni soggettive che possono presentarsi davanti al giudice nel momento in cui deve decidere se o no debbasi applicare l'aumento di pena per recidiva.

Ma perchè egli, io chiedo, non ha percorso tutta intera la via? Perchè ora, come già in passato, continua a escludere in modo assoluto la valutazione del fatto concreto per preoccuparsi soltanto in modo aprioristico, e come di una mera astrazione, di una recidiva che può non avere poi fondamento concreto in causa delle circostanze famigliari e sociali sfavorevoli alla onesta condotta o addirittura piene di incentivi al malfare? Non è forse esagerata la censura stessa che si muove alle nostre carceri attuali, giungendo imprudentemente fino a svigorire l'efficacia della giustizia punitiva?

Che se la luce del sole splende sulle cose umane anche le più tristi, e se pur troppo è vero che le nostre carceri attendono ancora, e attenderanno per assai tempo, la loro completa riforma (di che non occorre intrattenere adesso questa onorevole Assemblea), un fatto doloroso è pur questo però, che gli individui che escono dal carcere per termine di pena, appaiono troppo spesso deboli verso le insidie e le tentazioni delittuose, onde è ragionevole temerne il peggioramento. Molti asseverano che essi peggiorano quasi sempre, ed è una esagerazione. Quel che di più vero vuol essere notato piuttosto, si è che ancora non abbiamo le istituzioni complementari del regime penitenziario, istituzioni che sono un obbligo giuridico dello Stato e morale dei singoli e delle private associazioni, donde soprattutto deve, io credo, dipendere la prevenzione delle ulteriori colpe da parte di quegli infelici che sono gli uomini condannati dall'umana giustizia sociale, di quegli infelici che non trovano, o molto difficilmente troverebbero, il modo di *riclassarsi*, come dicono i Francesi, di guadagnarsi, cioè, il pane onestamente nella vita libera e senza ricadere nel delitto.

Io domando scusa al Senato di essermi dilungato alquanto e oltre il mio stesso pensiero, onde ora mi limiterò ad aggiungere poche altre cose.

Ebbene, se la riabilitazione si presenta in sé e per sé quale un istituto che suppone la prova

che in concreto deve dare il soggetto di cui si tratta, dimostrando di avere tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, dovrendo dire che non sarebbe precisamente la condizione di antico delinquente, come neppure l'indole del reato, che da sole implicano la riabilitazione del medesimo o la escludono per assoluta indistruttibile incompatibilità.

E qui piaciemi porre innanzi un'osservazione che forse è stata omissa in tutti gli atti che precedono la discussione del presente progetto di legge, ma che a torto si dimenticherebbe in questo istante.

Il nostro Codice penale ha indubbiamente molti meriti. Lascio da parte le discussioni e le divergenze di scuole, delle quali non occorre occuparsi nel tema presente. In qualunque modo di esse si voglia portare giudizio, egli è certo che un progresso serio e reale il nostro Codice lo ha compiuto davvero, come lo riconoscono, forse ancor meglio di noi, gl'intelligenti stranieri. Sarebbe però presunzione o illusione vana o anche funesta negarne le imperfezioni e i difetti. Come in tutte le cose umane, di difetti ve ne sono anche in questa solenne opera unificatrice del diritto penale comune per la patria nostra, e ne vengo subito ad accennare uno: l'apriorismo nella determinazione dei casi in cui il condannato deve essere privato dell'esercizio dei pubblici uffici, delle sue capacità e dignità.

Noi abbiamo due specie di pene restrittive della libertà personale che sono comminate per i delitti, ai quali soltanto può applicarsi appunto la mia osservazione attuale, che per le contravvenzioni pochi sono i casi in cui esiste la *diminutio copitis* sotto forma di sospensione dall'esercizio di un'arte o professione determinata. Limitandoci pertanto alla cerchia propria dei delitti, e precisamente di quelli più suscettibili di un generale giudizio d'infamia, noi vediamo che la reclusione, quella pena, cioè, che, a differenza della detenzione, trae seco, se di una certa gravità, effetti umilianti, noi vediamo che essa genera di tali effetti in gran copia non solo, ma benanco allorquando potrebbero non essere giustificati dalle circostanze speciali e concrete del caso, e che somigliano quindi a figli talora molesti di una madre troppo feconda, figli non sempre capaci di riallegare la famiglia.

Il fatto è questo: se la reclusione supera i tre anni, il condannato rimane privo, durante il tempo della pena, dell'esercizio dei pubblici uffici, e se supera i cinque, egli è senz'altro interdetto a perpetuità dai pubblici uffici, oltrechè in istato d'interdizione legale, e può persino essere privato della patria potestà e dell'autorità maritale durante la pena. Or a che vale andar proclamando la vantata soppressione delle pene infamanti per essersi universalmente riconosciuto che l'infamia nasce dal delitto e non dalla pena, quando, come nel Codice nostro, è la pena stessa della reclusione che infama?

Ben hanno ragione (in questo sicuramente) i nuovi più progrediti legislatori, i quali, come l'olandese, per esempio, hanno compreso che per far sì che non sia una mera parola la verità che solo il delitto genera infamia, vuolsi del delitto considerare tutti quanti gli elementi, cioè non gli oggettivi solamente, ma pur anche i soggettivi, quegli elementi soggettivi che inchiodano tanto l'impeto degli affetti d'ira, di dolore o paura, la scemata imputabilità per lo stato di mente, l'età, il sordomutismo, l'ubriachezza, l'errore, il grado del dolo o della colpa, ecc., quanto ancora l'indole dei moventi o motivi spesso pravi o riprovevoli, non di rado anche scusabili o veramente nobili. Che di più abbietto di un falso o in giudizio o in atti pubblici o in scritture private? Ebbene, anche il falso può essersi commesso in condizioni tali, nelle quali nessuno di noi, erigendoci a giudici, applicherebbe l'interdizione dai pubblici uffici. Il figlio che col falso ha cercato di salvare il padre dal fallimento, merita pena e, secondo la gravità del fatto oggettivamente considerato, pena non lieve, o anche grave; ma sarà difficile trovare chi reputi giusto aggiungere alla pena anche l'interdizione dai pubblici uffici, quasi che quel figlio si fosse reso immeritevole della pubblica stima.

L'apriorismo della legge può dunque fare violenza all'animo del giudice, che si vede costretto eventualmente all'assurdo morale di condannare ingiustamente un uomo alla privazione perpetua o anche solo temporanea dell'esercizio dei propri diritti civili. Chi non vede, dopo di ciò, con quanta maggior ragione si giustifichi ogni agevolezza che si credesse di poter introdurre a vantaggio del condannato riabilitando?

In Italia appunto questo bisogno si dovrebbe sentire più vivamente che in quei paesi, nei quali la savia fiducia del legislatore ne' suoi giudici non è stata tanto avara quanto da noi. Questo stato di cose è di natura tale da rendere perplesso l'animo nostro sulla questione della novità offertaci nell'art. 4 e nel 5 del progetto di legge che stiamo esaminando; novità che nel pretendere di farsi valere sulla base del divieto della iscrizione della condanna dopo il lasso di un lungo tempo, fonda la presunzione *iuris et de iure* del ricupero della capacità giuridica.

Riconosco volentieri lo studio adoperato nell'art. 4 di respingere possibilmente il beneficio *ope legis*, nei casi più gravi, alle pene della reclusione non superiore ai cinque anni e della detenzione non superiore ai dieci. Riconosco pure che nell'art. 5 si tratta di decisione di proscioglimento e non di condanna. Tuttavia l'estendere all'istituto della riabilitazione una ragione propria più veramente dell'istituto della cancellazione del certificato, estratto dal casellario giudiziale per l'uso esclusivo della persona interessata, sembra poco logico, checchè siasi creduto dall'illustre Béranger e siasi pensato nella formazione dell'attuale progetto di legge che ne segue il pensiero.

Io mi sento dunque perplesso davanti a questa specie d'inferenza non evidentemente autorizzata della logica giuridica. Però le parole che ho speso, e forse son troppe, non dovrebbero, parmi, essere la conclusione nè per me, nè per alcuno. Il progetto di legge che ci sta dinanzi dovrà rientrare nella sua naturale sede, che è il Codice di procedura penale, al quale appartiene, e dovrà ritornare, qual contenuto del nuovo Codice, ora in esame presso l'altro ramo del Parlamento, dinanzi alle due Camere. E poichè allora pur non esaminandosi, nè discutendosi, nè votandosi in queste, articolo per articolo, un progetto che ne conta 693, si dovrà di ciascuno di essi articoli riservare lo studio più minuto e più accurato, come già fu fatto per i Codici di commercio e penale, a una Commissione speciale, nessun timore vi sarebbe che anche per quel che concerne l'istituto della riabilitazione, non s'abbia da avere una ulteriore e ben ponderata revisione. Oud'io per conto mio preferisco che rimanga il progetto, come ora sta, e anche con quell'ombra d'in-

congruenza che fu dall'amico Carle ritenuta esistente, e che ad altri non è parsa esistere e forse non esiste realmente. Perchè, in fin dei conti, le differenze sono determinate non solamente dalla gravità dei fatti, di che si tratta nell'articolo 4 del progetto, ma sono determinate queste differenze altresì dalla durata del lasso di tempo molto lungo per la prova che si deve fare dal condannato, sicchè il condannato otterrebbe una specie di prescrizione acquisitiva delle incapacità sue.

Dunque concludendo, io sono lieto di dare il mio voto a questo progetto così com'è, con la riserva che le maggiori e più mature meditazioni che saranno fatte sul medesimo potranno, se d'uopo, emendarlo specialmente in quei punti che ho segnati; l'uno, la limitazione in caso di recidiva, l'altro della concessione *officio legis*. In tale senso io prego nuovamente S. E. il ministro di grazia e giustizia di volere al più presto fare in modo che i verbali degli ultimi atti della Commissione ministeriale che elaborò il progetto di Codice di procedura penale, vengano ufficialmente pubblicati. È singolare, o signori, che noi possediamo dal novembre scorso la dottissima relazione del ministro guardasigilli Finocchiaro-Aprile, che è il volume che tutti voi avete veduto di 700 e più pagine in folio, e che questo volume composto tutto dopo il progetto elaborato dalla Commissione, non sia ancora comparso per la pubblica stampa. Questa è incongruenza vera e propria. Noi siamo privati di ciò che ci spetta e che dobbiamo conoscere per poter chiarirci pienamente su tutti i punti del progetto.

Io ho letto e riveduto tutte le bozze, per quello che riguardava me; noi attendiamo ancora dopo due anni quello che deve essere alle mani di coloro tutti che devono fare studi del nostro progetto, sia per illuminare il legislatore, sia perchè i membri del potere legislativo devono essere messi in grado al più presto di giudicare. E, parlando dei verbali in generale, piacemi ricordare che in essi si trovano spiegate molte cose importanti, imperocchè l'onorevole nostro Presidente, che fa relatore nella questione della riabilitazione e che pose netti i termini della riforma, come io malamente ho accennato, non può non essere d'accordo con me nel dire che in quell'occasione noi, nella Commissione, abbiamo fatte molte osservazioni

che possono illuminare per modificare, se occorre, o per accettare il progetto per il meglio.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI, *relatore*. Rinuncio alla parola, perchè non voglio far perdere tempo al Senato. Due egregi colleghi hanno tanto calorosamente difeso la legge, che mi sembra inutile un mio discorso. Dovrei ripetere quanto scrissi nella relazione.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole relatore ha osservato che i discorsi dei senatori Carle e Brusa hanno completamente illustrato questo disegno di legge così bene rendendo le ragioni da cui esso muove, che in verità non vi è bisogno di aggiungere altro; ma io debbo però completare l'osservazione dell'onor. relatore, soggiungendo che la sua relazione aveva a sua volta esaurito il tema e dottamente posta dinanzi al Senato la storia dell'istituto, che deve essere ora perfezionato nella nostra legislazione. Pertanto io mi asterrò dal discorrere diffusamente intorno alla legge e mi limiterò a raccogliere le osservazioni principali che furono fatte dagli onorevoli senatori Carle e Brusa, le quali, o dovrebbero condurre ad un'attuale modificazione del disegno di legge, o dovrebbero richiamare un ulteriore esame in quelle sedi a cui essi stessi hanno accennato.

Questo disegno di legge è il complemento di altre disposizioni legislative che fanno già parte del nostro diritto e che di recente ebbero il plauso del Senato; la legge sulla libertà condizionale e la legge sul casellario giudiziario. Queste disposizioni di legge e quelle che ora ci occupano appartengono a quella tendenza umanizzatrice del diritto penale che indubbiamente oggi prevale dovunque, e che noi possiamo dire essere merito, sopra ogni altra cosa, della scuola italiana, la quale seppe, in tempi in cui ancora non era in auge la filosofia positiva, raggiungere la perfezione del concetto positivista intorno al diritto penale, affermando, colla grande mente di Romagnosi, che nella difesa sociale, e non già nei metafisici ideali, potesse riscontrarsi il fondamento del diritto punitivo, laonde la difesa sociale, che man mano procede e si perfeziona essa stessa nel

concetto, di quanto procedono gli ordini di civiltà, ha potuto sempre progredire ed essere costantemente la base della scuola italiana, a cui portò tanto contributo il venerando uomo che presiede a questa Assemblea.

Nel concetto della difesa sociale è compreso altresì quello che intende ricavare dalla possibile emenda del reo tutti i vantaggi che la società se ne ripromette, ed ecco perchè si facilita al condannato l'acquisto della libertà, se è in esecuzione di pena; ecco perchè si facilita al condannato di emendarsi prima ancora di aver sofferto la pena colla condanna condizionale, ed ecco perchè ora si vuole che alla riabilitazione del condannato sia tolto quell'ostacolo che finora in Italia ha fatto sì che, relativamente al numero dei condannati, sia troppo esiguo quello dei riabilitati, cioè la pubblicità che si doveva fare intorno al loro nome.

Anzi il più delle volte accadeva che mentre le condanne sfuggivano all'attenzione pubblica, perchè non tutti si occupano dei giudizi del tribunale e delle Corti, meno quella categoria di disoccupati che forma il pubblico abituale dei nostri processi anche più piccoli, invece quando il condannato pentito ed emendato completamente da una vita di abnegazione, chiedeva alla società di essere liberato dalle incapacità che si frappongono per raggiungere la posizione economica o morale che poteva spettargli, si vedeva messo alla gogna essendo fatto segno alla più grande pubblicità. Perchè se è vero che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno non poteva certamente esporre costui a una grande pubblicità, poichè non sono molti i lettori di tal giornale (*si ride*), sta di fatto che ormai non vi è pubblicazione riguardante una persona che dalla stampa quotidiana non sia sempre raccolta e divulgata in tutte le parti del nostro paese.

Ecco pertanto che l'istituto della riabilitazione era inaccessibile nella maggior parte dei casi; ed a molti di voi sarà capitato tante volte di trovarsi nella dolorosa necessità di dover dire ad alcuno, il quale chiedeva di essere istradato sulla via della riabilitazione, che doveva far pubblicare la sua condanna; e tante volte sarà pure capitato che costui, piuttosto di subire siffatta pubblicazione, si rassegnava a non richiedere la riabilitazione. A cor-

reggere questo difetto tende il disegno di legge; quello di sopprimere la pubblicità è il beneficio supremo che dalla legge si attende ognuno; fine e beneficio che furono messi in evidenza tanto dall'onor. relatore quanto dagli onor. senatori che parlarono intorno a questa legge.

La legge per la sua economia si può dire essere un capo del Codice di procedura penale e da alcuno è stato discusso se fosse buona cosa di considerare questo come altri istituti separatamente dal Codice di procedura penale. Ma si è risolta la questione, riconoscendo che l'istituto della riabilitazione, siccome si riferisce a fatti successivi, dopo che è compiuto lo stadio di preparazione, di pronunziamento e di esecuzione del giudicato, forse anche per sua natura può essere affidato ad una legge speciale, anzichè essere mantenuto come congegno di tutto l'organismo che costituisce il Codice di procedura penale.

Inoltre fu opportunamente osservato che questo disegno divenuto legge non perciò sarà sottratto ad un ulteriore esame, inquantochè essendo stato presentato il disegno di legge del Codice di procedura penale dal mio onorevole predecessore al Ministero di grazia e giustizia, che è frutto della collaborazione di quanta intelligenza e cultura è in Italia, sarà quel disegno di legge la sede opportuna perchè l'istituzione ritorni a formar parte dell'organismo complessivo del Codice di procedura penale, dacchè, già osservò l'onorevole Brusa, ad una Commissione sarà dato certamente l'incarico del coordinamento, e che include la facoltà di riesaminare anche ciascuna singola disposizione. Così vi sarà allora la possibilità, mantenendo ferma la parte sostanziale di questa legge, di vedere se non sia il caso di portarvi ulteriori perfezionamenti. Ed ecco perchè io mi compiaccio di sentire che quegli onorevoli oratori che pur rilevarono alcuni difetti secondari e professarono l'idea di qualche opportuno ritocco alla legge, non conclusero già perchè non dovesse questo disegno di legge essere approvato dal Senato come uscì dalle deliberazioni della Camera dei deputati, ma in conformità all'Ufficio centrale desiderarono che questo disegno di legge ottenga il voto del Senato e diventi legge appunto perchè all'uno e all'altro ramo del Parlamento è data la possibilità di riesaminarlo.

Tuttavia debbo dire una parola circa la questione dell'incongruenza che si sarebbe rilevata, dell'apparente contraddizione che vi sarebbe tra gli articoli 2 e 4 del presente disegno di legge.

La riabilitazione nel suo concetto e nei suoi effetti non è regolata da questo disegno di legge.

La riabilitazione essendo uno dei mezzi di estinzione delle conseguenze penali della condanna, è regolata dal Codice penale. È l'articolo 100 del Codice penale che determina tanto il tempo che occorre per raggiungere quello stadio, in cui la società presume che l'animo del condannato si sia rigenerato dalla servitù del delitto, quanto le conseguenze che a ciascuna condanna sono annesse riguardanti specialmente l'incapacità.

Perciò l'articolo 2 è in relazione al Codice penale e si limita a regolare il modo come si raggiunge la declaratoria per il passaggio del tempo e per quella buona condotta positivamente affermata dalle autorità amministrative che è complemento necessario dei requisiti per raggiungere la riabilitazione.

L'art. 4 si riferisce invece ad un istituto assolutamente nuovo che non è regolato nel Codice penale, che è introdotto con questa legge in correlazione alle disposizioni della legge sul casellario giudiziale del 30 gennaio 1902, secondo la quale avviene una eliminazione automatica per così dire del cartellino giudiziario quando sia passato quel certo numero di anni, il quale è certamente maggiore di quello che occorre per richiedere la riabilitazione in base ad un completo giudizio di emenda.

E qui parve ieri all'onor. Carle che vi fosse una certa contraddizione fra l'art. 2 e l'art. 4 o almeno una certa incongruenza come e più esattamente si è espresso; in quanto che se nel disegno di legge all'art. 2 si faceva un ostacolo all'acquisto della riabilitazione da qualsiasi condanna per delitti di qualunque natura, invece quando si tratta della riabilitazione che si acquista per il decorso di quindici o di otto anni a seconda si tratti di condanna maggiore o minore, vi sarebbe l'ostacolo della condanna solo in quanto fosse superiore ad un minimo di pena determinato. L'onor. senatore Brusa invece sostenne che in questa apparente contraddizione vi fosse un pensiero positivo e non si trattasse di alcuna svista; si fosse voluto

stabilire una differenza fra i requisiti per la riabilitazione che in un minor numero di anni si acquista con giudizio completo e quelli che lo fanno acquistare per mera presunzione senza alcun giudizio di estimazione fatto dalle autorità politiche o amministrative intorno alla vita del condannato.

È certamente una questione interessante e un punto di discussione molto grave, ed io non potrei qui dire se l'effetto di questa differenza, che vi è, sia proprio assolutamente stato l'effetto di una determinazione, in quanto che il Senato sa quante volte accade che quando i progetti di legge si presentano, perchè si chiudono le sessioni, finiscono le legislature ed i progetti ricadono nell'ombra, e poi si riprendono, si ripresentano e si mutano le persone che fecero parte delle Commissioni e che se ne occupano nelle Assemblee. Allora accade talvolta che rimangono alcune secondarie contraddizioni, quindi non sarebbe da meravigliare che così fosse accaduto anche per questo disegno di legge più volte ripresentato e ripreso. Ma d'altra parte è vero che, di fronte alla riabilitazione di pieno diritto, si dovrebbe ricercare anche una assoluta mondezza da qualunque ricaduta, da qualunque altro maleficio anche lieve, una vita assolutamente corretta in modo che non si fosse dato luogo a nessuna condanna.

Ma è inutile che persistiamo in ciò; basti ritenere che questo è un argomento interessante e certamente quando si ripeterà l'esame dovrà essere argomento di seria discussione. L'onorevole senatore Brusa ha oggi fatto un invito a me perchè solleciti la pubblicazione dei verbali, egli ha richiesto una cosa certamente giusta e desiderata da tutti coloro che nel campo scientifico e nel campo pratico si occupano di controversie e di diritto penale; si rassicuri che il mio desiderio è di corrispondere al suo. Ma non ritenga si tratti di trascuranza; una discussione vi è stata col ministro del tesoro, il quale ha il suo mandato di richiamare tutti gli altri dicasteri ad esaminare anche un po' l'economia, ed una delle economie che è stata raccomandata è appunto questa delle spese di stampa che hanno ecceduto grandemente le previsioni.

Ecco perchè non si è potuto ancora risolvere la questione, ecco perchè, dovendosi pure

avere il giusto rispetto alle osservazioni fatte per ragioni di economia finanziaria, non si è potuto ancora risolvere la questione. Insisterò e spero che col nuovo esercizio si verrà alla pubblicazione di questi verbali, i quali certamente interessano tutti.

Sono lieto che il risultato della discussione sia che il Senato approva il disegno di legge; il Senato sa che molte persone ansiosamente attendono che questo disegno diventi legge e penso che presto vedremo quante domande di riabilitazione erano trattenute dal giusto riserbo di non voler pubblicata la propria colpa. Di questa, come di poche leggi, si potrà dire che avrà avuto una immediata e larga applicazione, la qual cosa è nella volontà di tutti. (*Approvazioni*).

BRUSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA. Anzitutto ho domandato la parola per ringraziare l'onorevole ministro di ciò che ha detto testè, che per me è una promessa alla quale tengo moltissimo.

Mi piace però di notare che, quanto alle bozze, esse esistono e non si tratta che della tiratura, e scendo a queste minute cose, perchè mi ci ha condotto la parola dell'onorevole ministro. Credo pertanto che difficoltà finanziarie non ci possano essere e, seppure, saranno tali da essere contate; saranno facilmente superate. Preme a me, poichè ho la parola, di insistere sull'osservazione da me fatta concernente l'art. 4 che è semplicemente questa: l'induzione che è stata fatta dall'onorevole proponente Lucchini, traendo dall'art. 4 della legge sul casellario al n. 7 il concetto, che col lasso maggiore di tempo là stabilito per ottenere la fedina netta del condannato, importasse come conseguenza logica e giuridica la riabilitazione di ufficio. Questa è una induzione che io mi permetto, con molto rispetto alle opinioni altrui, di non dividere; non divido questo concetto, perchè altra cosa è dire al condannato: tu che cerchi il lavoro, che vuoi andare nello stabilimento per lavorare onestamente, che hai bisogno perciò di un certificato netto, poichè è passato tanto tempo, io netto lo do. E questo sta bene, ma da ciò non deriva ancora che quell'individuo abbia, in virtù della disposizione testè indicata, acquistato un diritto vero e proprio di esercitare

i pubblici uffici ed i diritti civili di cui è stato privato. Son cose molto diverse queste. Io non dissi così apertamente questo nella discussione generale, perchè mi pareva che, essendo tutti d'accordo nel ritenere come conseguenza della riforma della legge, nella sua sede genuina, il Codice di procedura penale, cioè un riesame anche di questo capitolo del Codice stesso, non fosse il caso per il momento di soffermarsi, e attirare l'attenzione del Senato su ciò; ma, poichè su questo punto è stata ancor presa la parola dall'onorevole ministro, io personalmente debbo dichiarare che la induzione, come esprimeva testè, non ha base sufficiente. Altra cosa, ripeto, è dire al condannato, poichè è così lungo tempo ormai che tu non hai avuto a dar prova di mala condotta, io che devo attestare al pubblico questo stato di cose, lo attesto volentieri col lasciarti una fedina, un certificato netto, ma quanto al riacquisto positivo dei diritti civili e politici di cui sei stato privato per sentenza, ce la vedremo poi. Questa è una differenza che a primo aspetto non apparisce, ma la differenza esiste, ed io credo che il Senato sarà al pari di me convinto che c'è davvero.

Ad ogni modo, come la legge è fatta, è buona, ed è per questo che io dissi che do il mio voto favorevole alla medesima. Quanto al perfezionamento di cui è suscettibile in alcuni punti, e sui quali faccio le mie riserve, ne parleremo in tempo e in sede più opportuna. Intanto io son lieto di pensare come l'onorevole ministro, terminando il suo discorso, ha osservato giustamente, e con molto senso pratico della realtà che con questa legge che andrà in attività da qui a 15 giorni, o poco più, vedremo subito non uno, nè pochi, ma certamente molti infelici domandare la riabilitazione, alla quale, non per beneficio grazioso, e con le forme della pubblicità, ma per diritto e con tutte le cautele del segreto, vi aspirano e la possono ottenere.

PIERANTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI, *relatore*. Io non ho voluto prolungare la discussione generale. Mi sembra cosa superflua il discutere oggi il progetto di procedura penale; posso per altro dichiarare al mio egregio amico e collega, di cui apprezzo il valore, perchè ho militato con lui nei con-

gressi penitenziari internazionali, che qui non vi è luogo a discutere quello che ha pensato l'onorevole Lucchini, che non appartiene a questa Assemblea. Invece io ho esattamente dimostrato nella relazione la differenza essenziale (che nessuno di noi può confondere) che esiste tra l'azione del casellario giudiziario che impedisce alle genti uscite dalle carceri di non essere accolte al lavoro, solo perchè furono una volta carcerate, dall'istituto della riabilitazione. Trascrissi, a pagina 12 della relazione l'istituzione del casellario giudiziario, dicendo che la presente legge è strettamente legata a quella del casellario giudiziario. Scrisse dopo aver trascritto, quasi integralmente, l'articolo del casellario giudiziario; *ma che fa la presente legge?*

« Riproduce quasi testualmente l'articolo 4 della legge del casellario, ma aumenta i termini per ottenere la riabilitazione, prescrive invece di 10 anni, 15 anni ed anni 10 invece di 8 ». Dunque i due istituti rimangono perfettamente separati e non è nell'animo di nessuno di confonderli. Spero di poter vivere ancora fino a quando si potrà discutere il Codice di procedura penale...

Voci. Ma sì...

PIERANTONI, *relatore*. ... Onorevoli colleghi, il Codice penale militare da 20 anni fu proposto e riproposto. Quando verrà a porto quello di procedura penale? Sarà presentato in novembre al nostro esame? Speriamo di trovarci in ottima salute. Al Brusa, mio collega ed amico, dico che ho studiato il progetto del Codice di procedura penale senza i verbali, che non daranno maggior lume all'argomento e che non trovo alcuna differenza radicale tra questa legge, che noi andiamo a votare e le disposizioni del progetto relative alla riabilitazione. Al certo tutto è perfezionabile, ed io sono lieto che il Senato abbia oggi ascoltato un tesoro di dottrina che introducesse in quest'aula il mio amico professore Brusa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Alle disposizioni degli articoli dall'831 all'847 del Codice di procedura penale sono sostituito quelle contenute negli articoli seguenti.

Ha facoltà di parlare il senatore Petrella su questo articolo.

PETRELLA. Io veramente, signori, non devo fare nessuna osservazione in merito dell'articolo. Debbo dire una cosa molto modesta; in questo articolo primo si sono indicati (è una semplice inesattezza), due articoli di procedura che non esistono più nel nostro Codice. Probabilmente si proverà un senso di meraviglia sentendosi questa mia affermazione ma pure credo che potrà la meraviglia essere dileguata con poche parole.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È vero, è vero.

PETRELLA. Gli articoli furono abrogati col decreto del 1° dicembre 1889, e di conseguenza invece di leggersi « dall' 834 all' 847 » adesso bisogna dire « dall' 837 all' 846 ».

PIERANTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI, *relatore*. Quando io ebbi il mandato di studiare questo disegno di legge accolto dalla concorde volontà di tutti gli Uffici, vidi che vi era un pleonasma.

Avendo presente il Titolo decimoterzo della vigente procedura che sanziona la riabilitazione dei condannati, dal quale, per potere legislativo delegato ad una Commissione di mettere, cioè, in accordo la procedura col nuovo Codice penale, lessi che furono abrogati gli articoli 834, 835 e 836, dall'art. 31 del Decreto 1° dicembre 1889. Stimai cosa innocua la ripetizione di una abrogazione fatta per potere legislativo, prima compiuta per potere di delegazione, nè stimai che la ripetizione dovesse chiedere il ritorno della legge all'altro ramo del Parlamento. La osservazione fatta dal senatore Petrella è prova dell'alta diligenza ch'egli usa nell'esercizio del suo mandato.

PETRELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Si tratta, come ho detto, semplicemente di una correzione e mi farebbe meraviglia di mandare alle stampe una legge che al pubblico che la legge farebbe ricordare il famoso detto del Ferruccio al Maramaldo « si uccide un uomo morto ».

Gli articoli, abrogati una volta, non lo possono essere una seconda.

È una semplice correzione, e, se vuoi, la si ritenga apportata ad un errore di stampa.

PRESIDENTE. Si potrà considerare come un errore di stampa.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Si può considerare un errore di stampa come diceva ora l'onorevole Presidente, se anche veramente non è un errore di stampa. A mia scusa mi permetto di dire che io trovai la legge davanti alla Camera dei deputati appena costituito il nuovo Gabinetto ed io la discussi senza aver preso alcuna parte alla sua preparazione. Questo non vuol dire che non avrebbe potuto sfuggire anche a me l'errore di citazione di articoli che sono stati abrogati. Ad ogni modo mi pare che siamo d'accordo non debba la legge per siffatta inesattezza ritornare alla Camera dei deputati, ma si possa considerare, ripeto, come un errore di stampa e sostituire le disposizioni più giustamente indicate dall'onorevole senatore Petrella.

PIERANTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI, *relatore*. La sola correzione sarebbe che invece di dire « 834 » si dica « 837 » perchè è tuttora in vigore.

PRESIDENTE. La correzione sta in questo invece di dire: dall'art. 834 all' 847 si dovrebbe dire dall'art. 837 all' 846. Trattandosi di semplice correzione di errore di stampa, se ne darà comunicazione all'altra Camera.

Pongo ai voti l'art. 1.

Chi intende approvarlo è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 2.

L'istanza di riabilitazione è diretta al primo presidente della Corte d'appello del distretto in cui fu pronunziata la condanna o emessa la dichiarazione di cui nell'art. 7, capoverso, del Codice penale.

Alla domanda è allegata copia della sentenza di condanna e sono uniti i documenti comprovanti che l'istante:

1° abbia scontata, quando ne sia il caso, la pena principale, od ottenutone il condono, in tutto o in parte, e adempiuto tutti gli obblighi dipendenti dalla condanna, o giustificato le ragioni dell'inadempienza;

2° non abbia subito nuove condanne per delitto, eccettuati i delitti colposi, successivamente a quella cui si riferisce la domanda;

3° abbia tenuto nel frattempo tale condotta da far presumere il suo ravvedimento.
(Approvato).

Art. 3.

La Corte d'appello (Sezione degli appelli penali), sulla requisitoria scritta e motivata del procuratore generale, decide in Camera di consiglio.

Essa può ordinare le informazioni che reputi opportuno.

L'istante può presentare documenti e memorie.

Dalla decisione della Corte d'appello è dato il ricorso per cassazione.

Ove la domanda sia respinta, essa non può rinnovarsi se non dopo trascorso, dalla data della deliberazione passata in giudicato, un nuovo termine equivalente a quello richiesto per la prima domanda.

Se però la domanda sia respinta per difetto o irregolarità di qualche documento, essa può essere riprodotta senza vincolo di termine.

(Approvato).

Art. 4.

Chiunque, non recidivo, sia stato condannato alla pena della multa o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena, che non superi cinque anni di reclusione o dieci di detenzione, dopo trascorsi quindici anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, senza che nel frattempo abbia commesso alcun reato per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione superiore ai tre mesi, è riabilitato di pieno diritto.

Se la pena non superi cinquemila lire di multa ovvero trenta mesi di reclusione o tre anni di detenzione, il diritto si acquista col decorso di soli otto anni.

CARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARLE. Dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole ministro, che dell'osservazione da me fatta nella discussione generale a proposito della riabilitazione di pieno diritto del condannato sarà tenuto conto quando si discuterà il

nuovo Codice di procedura penale, non è più il caso che io formuli l'emendamento che avrei proposto a quest'art. 4 del progetto che ora si discute.

Ritengo però che, malgrado i dubbi manifestati da alcuno degli oratori precedenti, sia evidente la incongruenza tra la riabilitazione giudiziale e quella di pieno diritto, in quanto che non v'ha dubbio che tutte le modalità richieste per la riabilitazione di pieno diritto debbono essere più gravi che non per la riabilitazione che è frutto di un apprezzamento e di una decisione giudiziale.

Ora in quest'attuale art. 4 si richiede dapprima che il condannato per la riabilitazione di pieno diritto non sia recidivo, ma poi si viene ad accordarla anche a colui che dopo la condanna, da cui verrebbe ad essere riabilitato, abbia incorso in altra condanna per delitto ad una pena minore di tre mesi di reclusione. Qui l'incongruenza verrebbe a cambiarsi pressochè in contraddizione.

Si aggiunge che la conseguenza verrebbe ad essere questa: che vi saranno dei casi in cui non si potrà ottenere la riabilitazione giudiziale e intanto potrà operarsi per virtù di legge, *ope legis*, la riabilitazione di pieno diritto. Sono incongruenze queste spiegabili in una legge speciale, ma che sarebbero ingiustificabili nel coordinamento e nell'inquadramento di essa nella maggior opera del nuovo Codice di procedura penale.

Sono queste le ragioni che mi inducono a ringraziare l'onorevole ministro della sua dichiarazione esplicita, mentre mi astengo per ora dal presentare un emendamento che ritarderebbe l'approvazione definitiva di una legge che ritengo buona e benefica anche quale fu approvata dall'altro ramo del Parlamento, come del resto ebbi già a dichiarare ieri nella discussione generale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 4.

Chi intende approvarlo è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 5.

Gli effetti delle decisioni di proscioglimento, in quanto la legge faccia da esse dipendere il conferimento, la sospensione o la perdita di di-

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-006 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1906

ritti, uffici o impieghi, gradi, titoli, dignità, qualità o insegne onorifiche, ovvero l'applicazione di determinati provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, cessano col decorso di un tempo equivalente alla prescrizione dell'azione penale per il reato corrispondente.

In questi casi la riabilitazione viene dichiarata, a cura del Pubblico Ministero o sull'istanza della parte, dal presidente del tribunale del luogo di nascita, ovvero, se non sia conosciuto il luogo di nascita o si tratti di persona nata all'estero, dal presidente del tribunale di Roma.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni necessarie per coordinare la presente legge con le altre leggi dello Stato.

(Approvato).

PIERANTONI, *relatore*. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI, *relatore*. Terminata la discussione di questo progetto di legge, è mio dovere ricordare che l'Ufficio centrale, pel fatto che pendo innanzi al Senato l'esame della riforma del Codice penale militare, e che sull'esempio di altre nazioni la riabilitazione esiste anche nelle leggi penali militari per talune condanne speciali e per reati comuni qualificati per le persone e le cose, raccomanda che quest'Istituto sia inserito anche nel Codice militare.

Non era il caso di proporre un ordine del giorno, perchè non era un mandato da dare al Governo, sebbene una raccomandazione ai nostri colleghi che hanno il difficile, per quanto onorevole mandato, di riferire sul Codice penale dell'esercito e della marina. Essi certamente terranno presente questa raccomandazione.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Aumento della dotazione della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 258).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione del disegno di legge per l'aumento

della dotazione della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione di L. 58,000 al capitolo n. 45: « Spese per la Camera dei deputati » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, approvato dalla Camera dei deputati, portante aumento della spesa straordinaria consolidata del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1905-906 fino al 1920 al 1921.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche, ripartizione di stanziamenti ed approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 257).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche, ripartizione di stanziamenti ed approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di

provisione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato n. 257).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire duemilionicinquecentomila (2,500,000) da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La detta somma è ripartita come segue:

a) lire 300,000 per compensi e remunerazioni speciali ai funzionari distaccati in Calabria;

b) lire 30,000 in aggiunta alla somma autorizzata dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, per l'isolamento del Palazzo Madama in cui ha sede il Senato del Regno;

c) lire 300,000 per lavori di sistemazione e di rettifica della strada consortile Laviano-Santomenna-Castelnuovo di Conza-San Felice (provincia di Salerno), la quale è dichiarata nazionale e fa parte della strada nazionale n. 53 come tronco sussidiario a quello da Ponte Temete a San Felice;

d) lire 1,420,000 per i lavori di rettifica, sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali designati nella tabella A annessa alla presente legge;

e) lire 380,000 per lavori di ampliamento della banchina del porto di Torre Annunziata;

f) lire 70,000 in aggiunta alle somme assegnate dalle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 6 agosto 1893, n. 458, 25 febbraio 1900, n. 56 e 29 dicembre 1904, n. 674, per l'arredamento del Policlinico Umberto I in Roma.

Le somme di cui alle lettere a, b, f, saranno stanziata nell'esercizio 1905-906.

La somma di cui alla lettera c, sarà stanziata a decorrere dall'esercizio 1906-907.

La somma di cui alla lettera d sarà stanziata per lire 110,000 nell'esercizio 1905-906, e per lire 1,280,000 negli esercizi successivi.

La somma di cui alla lettera e sarà stanziata per lire 80,000 nell'esercizio 1905-906, e per lire 300,000 negli esercizi successivi.

I lavori di cui alle lettere c, d, e, sono dichiarati di pubblica utilità.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Colgo l'occasione di quest'articolo di legge, per rinnovare al Ministero la esortazione a sollecitare il compimento delle strade rotabili provinciali nelle province meridionali.

L'anno scorso ebbi a trattenere il Senato sopra questo argomento importantissimo, per dimostrare che tutti gli altri provvedimenti meditati per migliorare le condizioni delle province meridionali saranno poco fruttiferi, finché a questa non sia assicurata la viabilità; essendo ormai indiscutibile, che un paese il quale non possieda una completa rete di strade, non può sviluppare la propria vita economica.

Se si esamina il consuntivo dell'esercizio passato, si trova che i residui di tutte le costruzioni stradali sono andati ancora aumentando. L'anno scorso lamentai questo continuo accumularsi dei residui, e mi si rispose che erano aumentati di poco; ma, se non erro, alla fine dell'ultimo esercizio, nella categoria delle spese straordinarie, i residui presentano l'aumento di 8 e più milioni. Ora io, che ho grande fiducia nel ministro dei lavori pubblici, onorevole Carmine, non posso a meno di esortarlo fervidamente, a volere con la massima energia procurare, che la costruzione delle strade rotabili nelle province meridionali prosegua con maggiore attività, di quella di cui si ebbe esempio negli anni decorsi.

Molte strade sono in buona parte costruite, e possono in breve tempo essere condotte a termine; ma, finché non sono compiute, i tronchi costruiti non servono a nulla, e i capitali spesi rimangono infruttuosi.

Bisognerebbe che il ministro avesse la pazienza di vedere la situazione dei lavori in ciascuna strada, per sollecitare vigorosamente la prosecuzione di quelle che sono vicine a compiersi, al fine di provvedere perché si finiscano una buona volta. Pensiamo che alcune strade decretate con la legge del 1869, di cui io stesso fui relatore alla Camera, non sono dopo 36 anni ancora per intero costruite.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-006 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1906

Ora non è il caso di entrare in maggiori particolari. Il ministro si compiaccia di indagare, e con gli occhi suoi cerchi di veder ciò che convenga fare, per poter quindi, con fermo proposito, provvedere nel miglior modo e nel minor tempo possibile.

BORGATTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Poichè il collega Cadolini ha richiamato l'attenzione del Ministero dei lavori pubblici sulla costruzione delle strade specialmente delle provincie meridionali io non ho nulla da aggiungere alla sua raccomandazione; anzi volentieri mi vi associo; ma però voglio prendere questa occasione per richiamare l'attenzione del ministro sulla manutenzione delle strade e non solo delle strade comunali, ma delle provinciali stesse; perchè, onor. Cadolini, non basta costruire le strade, bisogna anche assicurarne la manutenzione.

Ora io ho letto appunto l'autunno passato una memoria pubblicata dal maggiore Baroni, che è calabrese, e discorrendo delle condizioni della viabilità in Calabria diceva che vi si sono costruite parecchie strade comunali e provinciali, di cui poi è stata trascurata, abbandonata la manutenzione; qualche cosa ci deve essere di vero in questa affermazione, perchè prima di tutto è fatta da una persona molto rispettabile e che non ha nessun interesse ad esagerare e snaturare la verità delle cose, e poi mi pare che il Governo stesso si sia convinto di questo gravissimo guaio, perchè nel disegno di legge per le Calabrie si propone una disposizione veramente nuova e singolare, cioè che lo Stato assuma la costruzione di certe strade comunali e provinciali e poi si assuma anche l'incarico di mantenerle a sue spese per la durata di due anni dal collaudo, in luogo e vece dagli enti che vi sarebbero obbligati. Questa questione non è nuova, lo sa l'onorevole Carmine, più volte nell'altro ramo del Parlamento ed anche in Senato vi si è richiamata sopra l'attenzione del Governo. Da colleghi nostri che appartengono alla Sicilia ho inteso affermare qui in Senato una cosa che mi ha fatto proprio pena e dolore: si è detto che non solo strade comunali di interesse puramente locale, ma perfino strade provinciali vanno in perdizione, dopo costruite, perchè non ne era curata la manutenzione. Io confesso

che stentavo perfino a credere a tali asserzioni, perchè se si può capire, e purtroppo avviene, che le piccole amministrazioni comunali, povere di mezzi, non provviste di uffici tecnici, abbandonino la manutenzione di una strada, mi pare strano che anche per le strade provinciali, che dipendono da amministrazioni sempre provviste di Uffici tecnici, alle quali i mezzi non devono far difetto, si verifichi questo fenomeno.

Per ciò io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro su questi fatti affinchè riconosca se veramente sussistono e, se sono veri, pensi ai rimedi.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. La disposizione, menzionata dall'onor. collega Borgatta, con la quale, nella legge sulla Calabria, è stato proposto che il Governo, oltre a costruire le strade comunali, provveda per due anni alla manutenzione di esse, ha lo scopo di ottenere che i comuni ricevano in consegna le strade in perfetto stato. Se le strade, appena costruite, sono consegnate al comune, si fa il primo passo perchè la manutenzione, non sia regolarmente intrapresa. Se il Governo invece curerà per due anni la manutenzione al fine di ottenere che le nuove strade sieno perfettamente consolidate, non saranno giustificati i comuni che, dopo averle prese in consegna non le manterranno.

Riguardo poi alla manutenzione delle strade provinciali giova osservare, che nelle province meridionali del continente e della Sicilia, molte strade provinciali furono costruite, o si stanno costruendo, per cura del Governo colla contribuzione delle province per metà della spesa; ma, siccome colà non esistono strade comunali, quelle cioè che dai centri di produzione dovrebbero servire al trasporto delle derrate sui mercati lontani, le strade provinciali, alle quali le prime dovrebbero allacciarsi, sono percorse pochissimo dai carri, ed ecco una delle ragioni per cui non sono mantenute.

Questo accade, che siccome le strade comunali, le quali, come ho detto, devono servire a condurre le derrate dai luoghi di produzione alle strade provinciali per poi proseguire sino ai mercati, così dai luoghi di produzione non partono i carri, ma i somieri, e questi, allorchè arrivano alle strade provinciali, non potendo fare il trasbordo delle derrate sopra i carri che non

esistono, sono costretti a proseguire sino alla loro destinazione, e cioè dai luoghi di origine vanno fino al mercato, e così le strade provinciali sono percorse dai somieri e non dai carri.

Per riparare a tutto ciò occorre che il Governo assuma, anche nelle altre province del Mezzogiorno, la costruzione delle strade comunali, come ora esso propone per la Calabria.

Quanto alle strade comunali l'onorevole Borgatta giustamente lamenta che in molte province non sieno mantenute. Anche a riparare a questo inconveniente dovrebbe pensare il Ministero dei lavori pubblici.

Il mezzo più opportuno sarebbe forse quello di creare in ogni provincia una specie di Ispettorato, coll'incarico di controllare la manutenzione, e suggerire i provvedimenti per imporre all'Amministrazione che questa sia diligentemente curata.

Certo è che qualche cosa bisognerebbe escogitare per impedire che le strade costruite non siano regolarmente mantenute. Ma soprattutto bisogna obbedire con fermezza al concetto, che la viabilità è il primo mezzo per dar vita alla prosperità economica d'un paese; per la qual cosa converrebbe che il Ministero proponesse un disegno di legge, al fine di farsi autorizzare a spendere molti milioni in pochi anni, per dotare in brevissimo tempo le province meridionali di una completa rete di strade. Anche se si trattasse di contrarre un grosso prestito, da ammortizzarsi in 15 o 20 anni, il Ministero non dovrebbe esitare.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Consentimento pienamente nell'opinione espressa dal senatore Cadolini che il completamento della viabilità nelle provincie meridionali sia uno dei provvedimenti che maggiormente s'impongono per migliorare la condizione di quelle provincie, come pure sono d'accordo con lui nel deplorare che lavori già da lungo tempo deliberati, non siano ancora stati condotti a termine. L'onorevole senatore Cadolini non ignora che la causa di questa lentezza dipende soprattutto dalla scarsità del personale del Genio civile, il quale, malauguratamente, negli anni passati, per ragioni d'economia fu sottoposto a ripetute riduzioni; mentre poi quando le migliorate con-

dizioni del bilancio permisero d'imprimere un maggiore impulso alle opere pubbliche non si provvide ad aumentarlo in modo adeguato. Il disegno di legge sulla Calabria che spero sarà approvato anche dal Senato, provvede già in una certa misura a questa deficienza, col proporre un aumento di personale nel Genio civile; ed un maggiore aumento è stato chiesto con altro disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare in questi giorni alla Camera dei deputati, sicchè confido che l'Amministrazione avrà fra breve personale sufficiente per dare ai pubblici lavori tutto quello sviluppo che è così vivamente raccomandato.

Quanto alla raccomandazione rivolta al Governo dall'onorevole senatore Borgatta, ha già risposto in parte il senatore Cadolini, indicando quali sono le ragioni che indussero il Governo ad introdurre nella legge a favore delle provincie calabresi la disposizione riguardante la manutenzione, nei primi due anni, delle nuove strade che verranno costruite.

Come diceva opportunamente l'onorevole Cadolini, si verifica di frequente che, queste strade svolgendosi in gran parte su terreni franosi, abbisognino nei primi anni dalla loro ultimazione di lavori di consolidamento. Ad evitare che le provincie appena ricevute in consegna vengano ad essere gravate delle spese occorrenti per tali maggiori lavori e ne trascurino la esecuzione, il che danneggerebbe i lavori già compiuti, credo che opportunamente sia stato stabilito l'obbligo da parte del Governo, di provvedere nei primi due anni anche alla conservazione di queste strade. Dare una maggiore estensione a tale obbligo non mi pare ammissibile perchè s'invaderebbe di soverchio il campo delle attribuzioni delle amministrazioni provinciali.

Riconosco peraltro che, soprattutto nel meridionale, molte provincie sono eccessivamente aggravate di spese per manutenzione stradale, svolgendosi parecchie delle loro strade in terreni di montagna facili a scoscendimenti ed a frane. A ciò si potrà ovviare agevolando il passaggio fra le nazionali di quelle provinciali che ne hanno i caratteri, e sul riguardo posso ricordar che sta già dinanzi alla Camera un disegno di legge per la classificazione fra le nazionali di alcune strade delle provincie di Chieti, Aquila e Campobasso, e che una consimile pro-

posta interessante le provincie di Avellino e Benevento, trovansi in corso d'esame.

Da parte mia cercherò, per quanto sia possibile, di esaminare con la massima benevolenza quelle altre domande che potessero pervenire, persuaso che qualunque agevolezza recata alla viabilità nelle provincie meridionali sia uno dei migliori mezzi per la loro rigenerazione economica.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Mi spiace di prendere la parola per la terza volta, ma mi sento in dovere di aggiungere brevi osservazioni.

La scarsità del personale necessario alla compilazione degli studi, forma certamente una difficoltà, e si deve temere che il reclutamento di esso faccia perdere troppo tempo; ma sembra che il Ministero, per la compilazione di progetti stradali, potrebbe ricorrere all'opera di ingegneri liberi esercenti. Se si trattasse di opere idrauliche, non consiglierei di chiamare personale che non sia quello del genio civile, perchè non tutti gli ingegneri sono ugualmente valenti in questo ramo dell'arte; ma trattandosi di strade qualunque ingegnere sa farne i progetti, purchè sia ingegnere davvero, non già di quelli che, senza avere una laurea, pretendono di assumere il titolo e le funzioni di ingegnere.

Se pertanto il Ministero disponesse; che ingegneri liberi esercenti fossero chiamati a comporre i progetti sotto la direzione degli ingegneri capi del genio civile, non ci sarebbe nessuno inconveniente. Anzi, gli ingegneri liberi esercenti del luogo, che hanno pratica delle diverse parti del territorio, possono forse essere più indicati per determinare i tracciati da preferirsi.

A tale riguardo il Ministero potrebbe escogitare qualche provvedimento, e quando occorresse presentare uno speciale disegno di legge.

Debiamo poi far plauso al pensiero dello onorevole ministro di modificare la classificazione delle strade, e di dichiarare nazionali le strade appenniniche, le quali non sono vere strade provinciali, perchè percorrono generalmente luoghi impraticabili deserti e improduttivi.

Finchè la strada percorre le pianure, i luoghi

coltivati e popolati, ha i caratteri per essere classificata tra le provinciali; ma non può dirsi altrettanto delle strade attraversanti l'Appennino; e fu un errore quello di non averci pensato prima, perchè le amministrazioni provinciali del Mezzogiorno, non potendo ricorrere, come osservai in una precedente discussione, ad altri cespiti, dovettero elevare enormemente la sovrapposta sui tributi fondiari, appunto perchè devono provvedere alla costosissima manutenzione delle strade appenniniche, mentre nel tempo stesso devono dare il contributo del 50 per cento alle strade provinciali che il Governo costruisce.

Giova aggiungere su tale argomento, che, se si cercasse di attenuare gli effetti di questo contributo, ripartendone il pagamento sopra un periodo di anni molto lungo, si farebbe un gran beneficio a quelle province ed ai contribuenti della fondiaria, che sono assolutamente oppressi dalla sovrapposta, come risulta dalle statistiche pubblicate dal Governo.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Ho domandato la parola perchè sembrami che nella discussione si sia incorso in un errore di fatto che giova rettificare.

Ma, anzitutto, come calabrese, sento il dovere di ringraziare gli onorevoli Cadolini e Borgatta ed il ministro per le dichiarazioni, che, a proposito degli stanziamenti contemplati dal presente disegno di legge, hanno fatto in favore della mia regione.

Senonchè l'errore di fatto consiste in ciò che nel disegno di legge in discussione, ed a proposito del quale si è parlato e continua a parlarsi della Calabria, salvo alcune remunerazioni e compensi dovuti a funzionari distaccati in quella estrema regione d'Italia, non un'opera, non un solo metro di strada riguarda la Calabria. Gli stanziamenti, infatti, solamente concernano per L. 100,000 la provincia di Avellino, che dalla Calabria dista centinaia di chilometri, e le provincie di Bologna, Forlì, Macerata, Pesaro, Sassari ed infine Torino.

Ma, giacchè ho la parola, debbo fermarmi anche sulle osservazioni dell'onorevole Borgatta e sulle ultime fatte dall'onorevole Cadolini.

L'onorevole Borgatta diceva che molte strade in Calabria vanno perdute per difetto di manutenzione, e se ne meravigliava, non tanto

perchè tale difetto era da attribuirsi ai comuni, quanto perchè proveniva dalle provincie, le quali, secondo lui, devono avere finanze robuste.

Onorevole Borgatta, in materia finanziaria, e conseguentemente di manutenzione stradale, le provincie devono invece trovarsi, specialmente in quella regione, in più difficili condizioni dei comuni. Questi hanno rendite patrimoniali, hanno parecchie tasse da potere applicare, hanno risorse diverse, mentre le provincie non vivono che di un solo cespite: i centesimi addizionali alla fondiaria; ed in una regione, ove l'agricoltura è stremata dalle tante crisi che l'hanno colpita, e dalla emigrazione, questo cespite, quando si è spinto al limite massimo consentito dalla legge, non si può aggravare di più.

Si aggiunga a ciò che le provincie calabresi si trovano di aver provveduto a vaste costruzioni stradali. Quella di Catanzaro, la mia, le cui condizioni corrispondono esattamente a quelle delle altre due di Cosenza e di Reggio, ha speso più di venti milioni in siffatte costruzioni. Essa in uno degli anni decorsi è risultata la prima provincia del regno - dopo quella di Genova - per opere pubbliche, e la manutenzione di strade, che sono costate venti milioni, deve pesare.

Senonchè non sono le sole strade costruite dalla provincia quelle che essa deve mantenere: vi si aggiungono le altre che lo Stato, a misura che si sono aperte all'esercizio le ferrovie, ha dichiarate da nazionali, provinciali, e la cui manutenzione è quindi passata alla provincia.

Vi è di più ora, dopo i terremoti, la sospensione delle imposte, per cui quella provincia non ha avuto entrate di sorta: quale meraviglia, quindi, se essa trascura la manutenzione stradale?

Ciò non pertanto assicuro l'onor. Borgatta ed il Senato che la provincia di Catanzaro provvede alla manutenzione delle sue strade come meglio può, e che non ne ha abbandonata alcuna.

L'onor. Cadolini, molto saggiamente, nelle ultime parole testè pronunziate, insisteva a che il Governo dichiarasse nazionali tutte le strade calabresi che attraversano gli Appennini. A

questa raccomandazione mi associo calorosamente.

Se il Governo proporrà di dichiarare nazionali tutte le strade che in Calabria percorrono gli Appennini, avrà provveduto al solo rimedio efficace perchè le strade rotabili calabresi, dopo costruite, non vengano abbandonate e non si perdano.

Le provincie ed i comuni colà fanno tutto ciò che possono; ma, carichi di debiti e di oneri per spese obbligatorie superiori alle loro risorse, esaurito o raggiunto il massimo nella materia tassabile, non vi sarebbe da meravigliarsi se, arrivati al limite estremo, si arrestassero per assoluta impossibilità di andare più oltre.

MEZZANOTTE, *relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. L'onorevole senatore Cadolini ha domandato che la spesa per la manutenzione di alcune strade provinciali sia fatta in modo più conveniente e sia aumentata perchè vi si possa camminare da tutti.

Ora io debbo dire che in gran parte questo dipende dalle condizioni in cui si trovano le varie provincie del Mezzogiorno le quali non possono tanto spendere per la costruzione di queste strade e per le quali s'è perfino cambiato il modo di farle intervenire nella spesa. Questo è un disegno di legge che viene in conseguenza di altri e che riguarda soltanto una parte di quello che bisogna fare per le provincie, quindi per il momento mi pare che non ci sia da fare altro che quello che è stato proposto dall'onorevole ministro.

CADOLINI. Se ne è presa occasione.

MEZZANOTTE, *relatore*. Quindi sarà uno studio da fare per tutto quello che occorre, ma per il momento non si può fare altro perchè mancano le richieste da parte delle provincie.

Quanto alla manutenzione delle strade effettivamente queste si trovano in condizioni disastrose perchè le provincie non possono concorrere a fare quelle spese che una volta potevano fare, ed ecco la ragione per cui ritengo che l'onor. Borgatta richiamava l'attenzione del ministro o del Senato sopra lo strado che ancora si trovano in queste condizioni.

Effettivamente la condizione delle provincie è disastrosa, perchè quasi tutte hanno oltrepassato il limite legale della sovraimposta

senza aver potuto provvedere a quello che le strade potrebbero richiedere, quindi la posizione è molto e molto difficile, e anche io mi unisco a quanto hanno detto gli onor. Cadolini, l'onor. Cefaly e l'onor. Borgatta nel pregare il ministro che in altre occasioni si trovi in modo di uscire da questa posizione poichè si dice sempre che le provincie debbono provvedere in qualche modo a quello che è interessante che facciano, ma intanto mancano i mezzi per potervi provvedere.

Ripeto che pel momento non ci sia altro da fare che accettare il disegno di legge come è stato dal Ministero presentato, che tutte queste osservazioni che noi abbiamo potuto fare riguarderanno un'epoca avvenire, ma non quella a cui è volta l'attenzione con questo disegno di legge.

Non ho altro da dire.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Mi corre l'obbligo di aggiungere pochissime parole per rispondere alle osservazioni fatte dall'onor. senatore Cadolini circa la deficienza del personale. Egli suggerisce di supplire alla lamentata scarsità del personale del Genio civile mediante l'assunzione di personale tecnico avventizio.

Io mi compiaccio di assicurare l'onor. Cadolini che il Governo non ha alcuna difficoltà ad attuare tale proposta, tanto è vero che agli studi del piano regolatore delle opere pubbliche da eseguirsi in Basilicata si è in parte provveduto con l'assunzione d'ingegneri avventizi in aiuto al personale del Genio civile. Ed è intendimento del Governo di fare altrettanto anche per le opere progettate e comprese nel disegno di legge a favore delle provincie calabresi. E a questo proposito debbo osservare al senatore Cefaly, che se il disegno di legge oggi in discussione non contiene alcuna disposizione per le strade delle Calabrie, ciò dipende dalla circostanza che sta davanti al Senato un altro disegno di legge il quale provvede largamente a questo scopo. Quanto poi a dare alle provincie i mezzi necessari per sopperire alle spese che loro spettano, è argomento che involge tutto il nostro sistema tributario.

Riconosco la gravità degli oneri che ricadono sui bilanci provinciali, ed è appunto perchè le spese di costruzione e manutenzione delle strade costituiscono per molte provincie del Mezzogiorno un forte aggravio, che io ho annunciato di essere disposto a concorrere in parte ad alleggerirle di tale onere, curando di facilitare il passaggio fra le nazionali di quelle strade provinciali che possono averne i caratteri, quali appunto quelle che servono ad attraversare l'Appennino.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Faccio plauso alla risposta del ministro e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare su questo primo articolo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzato per l'esercizio finanziario 1905-1906 lo stanziamento della somma di lire 600,000 in anticipazione dei fondi stabiliti al n. 33 della tabella III annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) per la bonifica della bassa pianura Bolognese-Ravennate.

La detta somma di lire 600,000 sarà diminuita in ragione di annue lire 200,000 sugli stanziamenti da farsi per la stessa bonifica negli esercizi finanziari dal 1921-22 al 1923-24.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzato per l'esercizio finanziario 1905-1906 lo stanziamento della somma di lire 600,000 in anticipazione dei fondi stabiliti all'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351, per i lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli.

Tale somma sarà diminuita sullo stanziamento da farsi per i detti lavori nell'esercizio finanziario 1915-16.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzato per l'esercizio finanziario 1905-1906 lo stanziamento della somma di lire 20,000 in anticipazione dei fondi stabiliti all'art. 13 della legge 26 giugno 1902, n. 245, per il rimboscimento del bacino idrologico del Sele.

Tale somma sarà diminuita sullo stanziamento da farsi per i detti lavori nell'esercizio finanziario 1908-09.

(Approvato).

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-06 saranno portate le variazioni stabilite nella tabella *B* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad imputare i pagamenti per i lavori di cui al precedente

articolo 3, e nella misura di lire 600,000, sui residui del capitolo n. 650 del predetto stato di previsione.

A tale effetto, con decreto del ministro del tesoro, sarà operato il trasporto della somma di lire 600,000 sopra indicata dai residui del capitolo n. 650, ad un nuovo capitolo n. 368 bis *A* «Lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli» in conto residui.

(Approvato).

Art. 7.

La reintegrazione alle varie opere delle somme stornate col precedente articolo 5 sarà fatta nel modo indicato dalla tabella *C* annessa alla presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1906

TABELLA A.

Lavori di rettifica, sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.

| Num. d'ordine | Provincia | INDICAZIONE DEL LAVORO | Importo |
|---------------|----------------|---|-----------|
| 1 | Avellino . . . | Variante del tratto a forte pendenza presso il ponte n. 60 lungo il 5° tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 | 140,000 |
| 2 | Avellino . . . | Sistemazione e consolidamento del tratto della strada nazionale n. 55 compreso fra il ponte Temete e la località S. Felice | 50,000 |
| 3 | Bologna . . . | Correzione del tratto compreso tra i Sabbioni e l'abitato di Lojano della strada nazionale n. 41. . . | 290,000 |
| 4 | Forlì | Correzione del 4° tratto fino al fosso Marignano ultima linea di confine dei due Stati della strada nazionale n. 45 Rimini-S. Marino. | 170,000 |
| 5 | Macerata . . . | Sistemazione della traversa di Serravalle di Chienti lungo la strada nazionale n. 46. | 100,000 |
| 6 | Pesaro. . . . | Deviazione della strada nazionale n. 43 in corrispondenza della frana di Cà-Volpone | 180,000 |
| 7 | Sassari . . . | Ricostruzione del ponte sul torrente Padrongianus lungo il tronco da Siuiscola a Terranova della strada nazionale n. 76. Maggiori fondi occorrenti in aggiunta a quelli accordati dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56 | 100,000 |
| 8 | Torino. . . . | Deviazione del tratto tra Morgex e Prè Saint Didier della strada nazionale n. 23 | 300,000 |
| 9 | — | Fondo per imprevisti, direzione e sorveglianza dei lavori sopraindicati | 40,000 |
| 10 | — | Opere diverse di riparazioni straordinarie, di sistemazione e di miglioramento di strade e ponti nazionali. | 50,000 |
| | | Totale . . . | 1,420,000 |

TABELLA B.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-1906.

Maggiori assegnazioni.

| | | | |
|---------|---|---|---------|
| Cap. n. | 3. Ministero - Spese per trasferte, per indennità di reggenza e per indennità diverse al personale dell'Amministrazione centrale - Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altre amministrazioni L. | + | 25,000 |
| » | 4. Compensi e gratificazioni al personale dell'Amministrazione centrale » | + | 4,000 |
| » | 5. Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio dell'Amministrazione centrale e del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate » | + | 5,000 |
| » | 6. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e loro famiglie » | + | 20,000 |
| » | 7. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti » | + | 3,000 |
| » | 8. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale e per i circoli ferroviari di ispezione » | + | 10,000 |
| » | 8 bis. Spese per la copiatura a macchina » | + | 6,000 |
| » | 9. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali per l'Amministrazione centrale e per i circoli ferroviari d'ispezione » | + | 10,000 |
| » | 9 bis. Fitto dei locali per uso degli uffici dei circoli ferroviari d'ispezione (Spese fisse) » | + | 15,000 |
| » | 14. Spese casuali » | + | 10,000 |
| » | 19. Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse) » | + | 10,000 |
| » | 22. Provvista e riparazione di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del Genio civile (art. 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874) » | + | 4,000 |
| » | 24. Spese per indennità di visite e di traslocazione » | + | 280,000 |
| » | 25. Spese diverse pel Genio civile » | + | 50,000 |
| » | 27. Compensi e sussidi al personale del Genio civile » | + | 15,000 |
| » | 31. Indennità a diversi comuni per la manutenzione dei tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati, a mente dell'art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F » | + | 4,000 |
| » | 33. Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, | | |
| | Da riportarsi L. | + | 471,000 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| | <i>Riporto</i> . . . L. + | 471,000 |
| | ai termini dell'art. 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F' » + | 15,000 |
| Cap. n. 35. | Opere idrauliche di 1ª categoria - Manutenzione e riparazione » + | 150,000 |
| » 38. | Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione » + | 500,000 |
| » 41. | Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse) » + | 6,000 |
| » 43. | Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª cate- goria e di altre categorie per la parte con quelle attinente » + | 150,000 |
| » 44. | Spese per competenze al personale idraulico subal- terno dovute a termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua » + | 20,000 |
| » 45. | Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Custodi, guardiani idraulici e manovratori - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » + | 500 |
| » 49. | Agro romano - Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica - Stipendi, indennità diverse, compensi e sussidi (Spese fisse) » + | 1,500 |
| » 56. | Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali » + | 39,600 |
| » 59. | Stipendi ed indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei fari (Spese fisse) . » + | 3,000 |
| » 72. | Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi (Spese fisse) » + | 100 |
| » 73 bis. | Spese pel Congresso della unione internazionale dei tramways e delle strade ferrate di interesse locale » + | 20,000 |
| » 73 ter. | Compensi e remunerazioni speciali ai funzionari distaccati in Calabria » + | 300,000 |
| » 74. | Assegni mensili al personale straordinario ed av- ventizio addetto al servizio generale (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse » + | 30,000 |
| » 76. | Ministero - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse) - Sussidi, competenze diverse ed indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 16 » + | 5,000 |
| » 78. | Genio civile - Personale aggiunto addetto al ser- vizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 . » + | 60,000 |
| » 79. | Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » + | 800 |
| | <i>Da riportarsi</i> . . . L. + | 1,772,500 |

| | | |
|-------------|---|-----------|
| | <i>Riporto . . . L.</i> | 1,772,500 |
| Cap. n. 80. | Isolamento del palazzo Madama, in cui ha sede il Senato del Regno (art. 1, lett. a della legge 30 giugno 1904, n. 293) » + | 30,000 |
| » 84. | Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 » + | 5,000 |
| » 94. | Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse ed indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 » + | 6,000 |
| » 97. | Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 » + | 3,000 |

STRADE.

| | | |
|----------------|--|-----------|
| » 101-bis. | Riparazione alla traversa di Casacalenda lungo la strada nazionale n. 53 (Campobasso) . . . » + | 21,000 |
| » 101-ter. | Costruzione di un nuovo ponte sul torrente Ferrara in sostituzione dell'esistente mal fermo e di un ponticello di scarico delle acque presso l'abitato di Coraci lungo la strada nazionale n. 65 (Cosenza) » + | 29,000 |
| » 101-quater. | Rettifica nei punti più ristretti tra Genova e Torriglia della strada nazionale n. 36 (Genova) » + | 29,000 |
| » 101-quinq. | Ricostruzione in muratura del ponte a due luci sul fiume Chienti presso l'abitato di Mucchio lungo la strada nazionale n. 46 (Macerata) » + | 9,000 |
| » 101-sexies. | Correzione del tratto della salita del Fondetto presso Colle S. Lorenzo lungo il tronco dalla stazione ferroviaria di Foligno al confine di Macerata della strada nazionale n. 46 (Perugia) » + | 8,000 |
| » 101-septies. | Lavori urgenti di consolidamento del tratto fra i ponti nn. 86 e 88 del tronco dal confine con Bari alla scaricata di Grottole della strada nazionale n. 56 (Potenza). » + | 19,000 |
| » 101-octies. | Ingrandimento del piazzale davanti la fontana del Comune di Pazzano lungo il tronco di Montepetroraro Marina di Monasterace della strada nazionale n. 60 (Reggio Calabria) » + | 8,000 |
| | <i>Da riportarsi . . . L. +</i> | 1,939,500 |

| | | |
|--|---------------------------|-----------|
| | <i>Riporto . . . L. +</i> | 1,939,500 |
| Cap. n. 101- <i>novies</i> . Costruzione di muri di sostegno fra l'origine della strada (confine di provincia) ed il km. 1 della strada nazionale n. 83 (Sassari) . . . » + | | 8,000 |
| » 101- <i>decies</i> . Sistemazione della traversa di Caneva lungo la strada nazionale Carnica n. 1 (Udine). . . » + | | 9,000 |
| » 101- <i>undecies</i> . Ricostruzioni in ferro del ponte sul torrente Reghena in comune di Cinto-Cao Maggiore lungo la strada nazionale n. 6 (Udine). . . » + | | 15,000 |
| » 102- <i>bis</i> . Maggiori spese imprevedute per opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali inscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale. . . . » + | | 5,000 |
| » 102- <i>ter</i> . Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali inscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità. » + | | 5,000 |

*Spesa dipendente dall'art. 1 lett. d
della presente legge.*

| | | |
|---|--------------------------------|-----------|
| » 129- <i>bis</i> . Variante del tratto a forte pendenza presso il ponte n. 60 lungo il 5° tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino) » + | | 10,000 |
| » 129- <i>ter</i> . Correzione del tratto compreso fra i Sabbioni e l'abitato di Loiano della strada nazionale n. 41 (Bologna) » + | | 50,000 |
| » 129- <i>quatèr</i> . Correzione del 4° tratto fino al fosso Mari-gnano ultima linea di confine dei due Stati della strada nazionale n. 45-Rimini-S. Marino (Forlì) » + | | 20,000 |
| » 129- <i>quinquies</i> . Deviazione della strada nazionale n. 43 in corrispondenza della frana di Cà Volpone (Pesaro). » + | | 20,000 |
| » 129- <i>sexies</i> . Deviazione del tratto tra Morgex e Prè Saint-Didier della strada nazionale n. 23 (Torino). » + | | 30,000 |
| » 130. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali » + | | 20,000 |
| » 131. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (<i>Spese fisse</i>). Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi e competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66. » + | | 10,000 |
| » 150. Strada da Pietracatella a Campo Marino (Campobasso). (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 40) » + | | 50,000 |
| | <i>Da riportarsi. . . L. +</i> | 2,191,500 |

| | | |
|--|----------------------------|-----------|
| | Riporto L. + | 2,191,500 |
| Cap. n. 163. Strada dalla provinciale Garibaldi al piano di Salceto nei pressi di Lucito, Castel Bottaccio e Lupara, a Larino e per Ururi al confine della Capitanata verso Serra Capriola, con le diramazioni per Montagano, Guardialfiera, Casacalenda e Collettorto alla Capitanata (Campobasso). (Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 73) » + | | 75,000 |
| » 189. Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521 e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333 che si costruiscono dalle provincie direttamente » + | | 1,000,000 |
| » 192. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11ª della legge 3 marzo 1904, n. 61 + | | 25,000 |
| » 208-bis. Impianto di mezzi meccanici di difesa degli alloggi pel personale idraulico contro la malaria e per la somministrazione del chinino al detto personale + | | 20,000 |
| » 208-ter. Concorso nella spesa per la costruzione di fabbricato ad uso di magazzino ed alloggiamento nell'interesse promiscuo delle bonifiche e delle opere idrauliche sul fiume Pecora (Grosseto) » + | | 10,000 |
| » 209. Opere idrauliche di 3ª categoria - Concorso dello Stato od esecuzione diretta delle opere a termini degli articoli 2 e 15 della legge 7 luglio 1902, n. 304 + | | 150,000 |
| » 212. Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria e al buon regime dei fiumi e torrenti e per sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F . . . + | | 30,000 |
| » 251. Bassa pianura Bolognese-Ravennate (Bologna-Ravenna) » + | | 600,000 |
| » 293. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 » + | | 90,000 |
| » 302. Rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese accessorie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (art. 18 della legge 26 giugno 1902, n. 245) (Spesa ripartita) . . . + | | 20,000 |
| | Da riportarsi L. + | 4,211,500 |

| | | | |
|---|----------------|------|------------------|
| | <i>Riporto</i> | L. + | 4,211,500 |
| Cap. n. 366-bis. Lavori di ampliamento della banchina del porto B di Torre Annunziata | » + | | 80,000 |
| » 366-ter. Porto di Livorno - Costruzione di uno scalo navale nella località Fascetti | » + | | 30,000 |
| » 367. Aumenti e miglioramenti delle grue e degli or- meggi e tonneggi | » + | | 10,000 |
| » 369. Rinnovazione di apparecchi, ampliamento della illuminazione sulle calate dei porti e forniture diverse | » + | | 12,000 |
| » 370. Costruzione e miglioramento di vie di accesso ai fari | » + | | 16,000 |
| » 371. Ampliamento e sistemazione di fabbricati di fari | » + | | 12,000 |
| » 375. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime (Spese fisse)- Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, compe- tenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 | » + | | 35,000 |
| » 377. Studio di progetti per opere non ancora autoriz- zate da leggi - Spese di stampa e casuali pel ser- vizio marittimo | » + | | 12,000 |
| » 430. Costruzione ed arredamento del Policlinico Um- berto I in Roma (art. 1 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, art. 1 della legge 6 agosto 1893, n. 458, legge 25 febbraio 1900, n. 56, e legge 29 dicembre 1904, n. 674) | » + | | 70,000 |
| | L. + | | <u>4,488,500</u> |

Diminuzioni di stanziamenti.

| | | | |
|---|----------------------|------|----------------|
| Cap. n. 17. Pensioni ordinarie (Spese fisse) | L. — | | 60,000 |
| » 23. Fitto di locali per uso ufficio (Spese fisse) | » — | | 15,500 |
| » 28. Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di tran- sito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali. Trasferte e competenze di- verse al personale di sorveglianza, spese per il servizio delle Regie trazzere. | » — | | 4,000 |
| » 37. Opere idrauliche di 1ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse) | » — | | 1,000 |
| » 40. Opere idrauliche di 2ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse) | » — | | 12,000 |
| » 63. Personale di ruolo dell' Ispettorato (Spese fisse) | » — | | 390,000 |
| » 64. Personale di ruolo dell' Ispettorato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). | » — | | 20,000 |
| | | | <u>502,500</u> |
| | <i>Da riportarsi</i> | L. — | 502,500 |

| | | |
|--|---------------------------------|---------|
| | <i>Riporto</i> . . . L. — | 502,500 |
| Cap. n. 65. Indennità di trasferimento di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo dell' Ispettorato ed ai membri del Consiglio delle tariffe e della rappresentanza italiana nella delegazione italo-svizzera per il Sempione - Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altre amministrazioni (Spese variabili) » — | | 66,000 |
| » 69. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di que- | | |
| » 71. stioni ferroviarie (Spesa obbligatoria) . . . » — | | 7,000 |
| Spese di sorveglianza sulle tramvie a trazione meccanica » — | | 5,000 |
| » 73. Interessi da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato . . . » — | | 60,000 |
| » 82. Quota a carico dello Statuto nella spesa pei lavori di sistemazione del Tevere (legge 2 luglio 1890, n. 6036, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12 e 25 febbraio 1900, n. 56 » — | | 5,000 |
| » 93. Prosecuzione dei lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (art. 1, lett. a della legge 30 giugno 1904, n. 293) » — | | 6,000 |
| » 96. Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (legge 30 luglio 1906, n. 339, e art. 1, lett. e della legge 30 giugno 1904, n. 293) » — | | 3,000 |
| » 104. Restauro alla platea del ponte sul Calore; lungo il tronco da Avellino a Porta di ferro della strada nazionale n. 51 (Avellino) » — | | 5,000 |
| » 107. Sistemazione del tratto fra le progressive 36,000 e 41,500 della strada nazionale n. 17 (Bergamo) » — | | 8,000 |
| » 108. Sistemazione del tratto della strada nazionale n. 17 fra la casa di Pagherola ed il vecchio ponte di San Brizio (Brescia). » — | | 7,000 |
| » 132 bis. Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato da alluvioni e frane » — | | 180,000 |
| » 149. Strada da Centocelle al Fortore e suo prolungamento fino all' Appulo-Sannitica (Campobasso (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 39). » — | | 40,000 |
| » 162. Strada da Pietracatella alla nazionale Appulo-Sannitica presso l'innesto della traversa obbligatoria di Riccia (Campobasso) (legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III. n. 72) » — | | 35,000 |
| » 167. Strada dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada provinciale n. 15 (legge 30 maggio 1875, n. 2521), presso la masseria Graziani, attraverso | | |
| | <i>Da riportarsi</i> . . . L. — | 929,500 |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| | <i>Riporto</i> . . . L. — | 929,500 |
| | l'abitato di Montefalcone del Sannio per un tratto della strada comunale di Montefalcone a San Felice Slavo, al Casino Piccoli e da ivi per Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo, Rotello, Serracapriola, alla stazione ferroviaria di Chienti (Campobasso) (legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 78) » — | 50,000 |
| Cap. n. 193. | Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse). Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse » — | 25,000 |
| » 198. | Sussidi ai comuni e consorzi di comuni o di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. » — | 65,000 |
| » 199. | Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali ecc. (Legge 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56 e legge 8 luglio 1903, n. 312) » — | 1,000,000 |
| » 211. | Opere idrauliche di 5 ^a categoria - Sussidi giusta gli articoli 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304 . . . » — | 20,000 |
| » 212 bis. | Sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle stesse opere distrutte o danneggiate dalle alluvioni o dalle piene (Legge 30 giugno 1904, n. 293, e articolo 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674) » — | 120,000 |
| » 212 ter. | Sussidi alle provincie e ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (Legge 30 giugno 1904, n. 293) » — | 395,000 |
| » 216 bis. | Sussidi alle provincie, comuni e consorzi per ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene (leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1 ^o aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313 e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674) » — | 595,000 |
| | <i>Da riportarsi</i> . . . L. — | 3,199,500 |

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| | <i>Riporto . . . L.</i> | — 3,199,500 |
| Cap. n. 218. Concorso dello Stato al pagamento dell'annualità dei prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 2° semestre del 1903 (articolo 8 della legge 3 luglio 1904, n. 313). (Spesa ripartita). . . . » | | — 40,000 |
| » 294. Assegni mensili al personale avventizio addetto alle bonifiche (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse. . . . » | | — 90,000 |
| » 376. Assegni mensili al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse » | | — 35,000 |
| » 378. Personale aggiunto dell'Ispettorato - Stipendi (Spese fisse) - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 » | | — 300,000 |
| » 379. Personale aggiunto dell'Ispettorato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » | | — 10,000 |
| » 380. Spese per la sorveglianza di lavori di ferrovie concesse all'industria privata » | | — 2,000 |
| » 381. Indennità di reggenza al personale dell'Ispettorato » | | — 1,500 |
| » 382. Indennità agli impiegati dell'Ispettorato provenienti dal Real corpo del Genio civile (art. 14 della legge 3 marzo 1904, n. 66) » | | — 2,500 |
| » 385. Spese per l'accertamento dello stato delle linee ferroviarie di cui alle convenzioni approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, e del relativo materiale rotabile e di esercizio » | | — 20,000 |
| » 386. Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per le eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori » | | — 788,000 |
| | Lire | — <u>4,488,500</u> |

TABELLA C

Reintegro alle sottoindicate opere delle somme stornate nell'esercizio finanziario 1905-906
in base alla precedente tabella B.

| Numero del capitolo per l'esercizio 1905-1906 | INDICAZIONE DELL'OPERA | Reintegro | | |
|---|---|--|----------------------------|-----------|
| | | Esercizio in cui dovrà farsi il reintegro | Somma da reintegrare | Totale |
| 73 | Interessi da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, approvati da leggi dello Stato | 1908-909 | 60,000 | 60,000 |
| 132 bis | Riparazioni di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e frane: | 1908-909 1909-10 | 90,000 90,000 | 180,000 |
| 212 bis | Sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e pel ripristino delle opere stesse distrutte o danneggiate dalle alluvioni o dalle piene (legge 30 giugno 1904, n. 293 e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674) | 1909-10 | 120,000 | 120,000 |
| 212 ter | Sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (legge 30 giugno 1904, n. 293) | 1909-10 1910-11 | 200,000 195,000 | 395,000 |
| 216 bis | Sussidi alle provincie, comuni e consorzi pel ripristino delle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni e piene (leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1901, n. 313 e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674) | 1910-11 1911-12 | 315,000 280,000 | 595,000 |
| 218 | Concorso dello Stato al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 2° semestre del 1903 (art. 8 della legge 3 luglio 1904, n. 313) (<i>Spesa ripartita</i>) | 1910-11 | 40,000 | 40,000 |
| | Totale | | 1,390,000 | 1,390,000 |

LEGISLATURA XXII — I^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1906

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riabilitazione dei condannati (N. 227);

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 258);

Autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche, ripartizione di stanziamenti ed approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capi-

toli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 257).

II. Svolgimento di una proposta di aggiunta al regolamento del Senato, d'iniziativa del senatore Casana ed altri 46 senatori.

La seduta è sciolta (17 e 25).

Licenziato per la stampa il 16 maggio 1906 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio del Resoconti delle sedute pubbliche.